SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 238**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 9 ottobre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

Ministero della sanità

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. **403**.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis*. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

5-ter. I progetti speciali e le opere di cui al comma *5-bis*, per i quali sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori potranno comunque formulare istanza al commissario liquidatore che provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40% degli importi accertati ai sensi del comma *5-quater*.

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma *5-ter*, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agensud alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40% della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-quinquies. L'istanza di definizione bonaria di cui al comma *5-ter* deve essere presentata entro il 15 settembre 1993 e il commissario liquidatore deve provvedere, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi precedenti. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.».

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Il personale già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e del bilancio, all'ufficio legale, all'ufficio tecnico della soppressa Agenzia, fino al termine delle operazioni di transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è sostituito dal seguente:

«2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate e/o opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimenti applicabili a ciascuna di esse salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

Art. 3.

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica, per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 31 dicembre 1993, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale, qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Contestualmente alla concessione delle agevolazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'impresa, può disporre l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50% dell'importo del contributo in conto capitale spettante, tenuto conto dell'ordine della graduatoria formata ai sensi del comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione delle agevolazioni di fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di leasing convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5 del

presente articolo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 4.

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e 7, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni.

Art. 5.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche o profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri ed alle amministrazioni cui sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali. Decorso il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Prima di procedere all'inquadramento del personale di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono alla attribuzione dei posti, come rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993.

5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato. Le specifiche indennità corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agensud, anche se previste da leggi, sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianità riconosciuta come sopra, è attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva dell'indennità a qualsiasi titolo spettanti agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualità di dipendente della soppressa Agensud. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonché utile per il trattamento di fine rapporto, è riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttività, alla professionalità o alla qualità dell'attività prestata e al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennità corrisposte dall'Agensud. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previste per il personale delle amministrazioni di destinazione.

6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.

7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita.».

Art. 6.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993 optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'art. 14, con le procedure ivi previste.

2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM) è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 30 novembre 1993.

3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM) che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risultino in esubero alla data del 30 novembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, con le procedure ivi previste.».

2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993 può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1; dalla stessa data

e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti tecnici scelti, in prima applicazione, tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo L'indennità corrisposta ai quindici componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 5, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno.

4 All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

Art. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3 Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute.

Art. 8.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

Art. 9.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le funzioni relative ai progetti compresi nell'azione organica n. 2 e già affidate alla diretta gestione del Centro di formazione e studi - FORMEZ sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonché quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 6 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.

Art. 10.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Il Comitato subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa, entro il 31 dicembre 1993. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, dell'altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.»

2. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dai regolamenti CEE.

Art. 11

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0479

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. **404**.

Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la continuità degli interventi in materia occupazionale a favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31 dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.

3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, e

successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0480

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 405.

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-*ter* del suindicato articolo 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0481

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 406.

Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la razionalizzazione dei criteri di composizione delle classi, volta a ricondurre a valori di maggiore efficienza il rapporto tra numero di alunni e numero di docenti, è una delle condizioni preliminari per una più produttiva utilizzazione del personale della scuola;

Ritenuta la conseguente necessità di anticipare all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano già predisposto di rideterminazione del rapporto alunni-classi;

Considerato, altresì, che nel corrente anno scolastico 1993-94 è compromessa la riapertura di numerose sedi scolastiche della città di Napoli, a causa del venir meno delle indispensabili condizioni di agibilità dei locali, e che a tale situazione non può farsi fronte, in prossimità dell'inizio dello stesso anno scolastico, con gli strumenti ordinari di intervento previsti dalle norme vigenti;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di dare avvio, sin dall'anno scolastico 1993-94, ad interventi volti ad incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della spesa nel settore della pubblica istruzione, nonché di adottare interventi idonei ad assicurare, nella città di Napoli, lo svolgimento dell'anno scolastico 1993-94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È anticipata dall'anno scolastico 1994-95 all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-94. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione del comma 1. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

3. Per l'anno scolastico 1993-94 il termine fissato dai decreti-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, e 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, oltre il quale non si dà luogo a spostamenti di personale docente, è fissato, su tutto il territorio nazionale, al trentesimo giorno dalla data di inizio delle lezioni nella regione siciliana.

Art. 2.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico; di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvedono il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvalgono degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo della protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0482

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. **407**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore dell'editoria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 3,».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0483

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. **408**.

Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione è consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge.».

Art. 2.

1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

Art. 3.

1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito degli scarichi in mare, che intendono effettuare interventi di adeguamento dell'impianto basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle autorità competenti, domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi di adeguamento, teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.

4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità.

6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3 °C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.

7. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento, nonché delle prescrizioni impartite.

8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

VISTO, *il Guardasigilli* CONSO

93G0475

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 1993.

Interventi urgenti diretti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose in conseguenza dei nubifragi del 23-25 settembre 1993 in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 2332/FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Considerato che dal giorno 23 al giorno 25 settembre 1993 le regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta sono state investite da violenti nubifragi la cui intensità si è maggiormente accentuata a ponente della città di Genova e nei comuni a nord-ovest di detta città, in particolare nei bacini imbriferi del Polcevera, del Leira e del Varenna, nonché nelle province di Torino, di Novara e nella regione Valle d'Aosta;

Tenuto conto che tale eccezionale evento meteorico ha determinato l'esondazione di fiumi e torrenti con conseguenti allagamenti, nonché il verificarsi di un elevato numero di frane e smottamenti che hanno provocato interruzioni stradali, isolamento di centri abitati, interruzione nella erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per la rottura di acquedotti, nonché allagamenti di terreni coltivati, di immobili ad uso abitativo e produttivo e rottura di fognature;

Viste le relazioni pervenute dai prefetti di Genova, di Torino e di Novara nonché dal Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dalle quali si evince che in conseguenza dei sopracitati eventi si sono determinate situazioni suscettibili di minacciare la incolumità delle persone o di arrecare maggiori danni;

Visto il telex n. 5411.20-1/GAB in data 29 settembre 1993 con il quale il prefetto di Vercelli rappresenta l'esigenza di provvedere con immediatezza all'installazione di un ponte Bailey sul torrente Cervo in comune di Biella, previa realizzazione di due strade di collegamento, onde consentire l'attraversamento del predetto torrente in zona sud del viadotto della tangenziale Vigliano-Cossato s.s. 142, crollato a causa delle piogge;

Considerato che la realizzazione di tale manufatto, come rappresentato dal citato prefetto di Vercelli, appare indispensabile per evitare più gravi e maggiori danni alle popolazioni residenti in numerosi comuni dell'hinterland biellese, densamente abitati e di notevole importanza industriale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre l'attribuzione di un contributo straordinario a favore dei prefetti di Genova, Torino, Novara e Vercelli nonché del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi di cui sopra;

Atteso che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del giorno 30 settembre 1993, ha preso atto della grave situazione di disagio venutasi a creare per le popolazioni residenti nelle predette zone, a causa degli eventi meteorici di cui è cenno, dei danni da questi prodotti e dei connessi interventi di somma urgenza e di assistenza alle popolazioni colpite attuati e da attuarsi dai suindicati Prefetti e dal Presidente della regione Valle d'Aosta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare gli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti alle eccezionali precipitazioni piovose verificatesi dal giorno 23 al giorno 25 settembre 1993 nelle province di Genova, Torino e Novara, nonché nella regione autonoma della Valle d'Aosta, è assegnata a ciascuno dei prefetti di Genova e di Torino la somma di lire 5,5 miliardi, al prefetto di Novara la somma di lire 1 miliardo ed al presidente della regione valdostana la somma di lire 2 miliardi.

2. Al prefetto di Vercelli è assegnata la somma di lire 1 miliardo per la realizzazione delle opere in premessa indicate onde consentire il temporaneo attraversamento del torrente Cervo.

3. Il prefetto di Vercelli nell'espletamento dell'incarico può avvalersi degli uffici regionali ovvero degli uffici del comune di Biella.

4. Per la esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, i destinatari dei fondi anzidetti possono adottare i provvedimenti necessari anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato.

5. I prefetti di Genova, di Torino, di Novara e di Vercelli, nonché il presidente della regione valdostana sono delegati alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1 con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e dovranno riferire entro il termine di 6 mesi al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi effettuati.

Art. 2.

1. L'onere complessivo di lire 15 miliardi viene posto a carico del Fondo per la protezione civile che verrà reintegrato con successivi provvedimenti.

2. Nelle more della reintegrazione, la somma predetta verrà tratta dalla disponibilità di cassa presente sulla contabilità speciale n. 1425 intestata al Fondo medesimo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5637

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 settembre 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rutigliano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Nicola Mazzone è stato eletto consigliere del comune di Rutigliano (Bari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore, in data 15 agosto 1993, è stato deferito all'A.G., in stato di libertà, dal nucleo operativo dei carabinieri di Bari, avendo minacciato di esplodere, all'indirizzo di un esponente sindacale, un colpo di pistola qualora fosse stato organizzato uno sciopero di braccianti;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Nicola Mazzone è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Rutigliano, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che il comportamento tenuto dal sig. Nicola Mazzone si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Nicola Mazzone dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Nicola Mazzone è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Rutigliano (Bari).

Roma, 24 settembre 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Nicola Mazzone è stato eletto consigliere del comune di Rutigliano (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore, in data 15 agosto 1993, è stato deferito all'A.G., in stato di libertà, dal nucleo operativo dei carabinieri di Bari, avendo minacciato di esplodere, all'indirizzo di un esponente sindacale, un colpo di pistola qualora fosse stato organizzato uno sciopero di braccianti.

Allo scopo di rendere più efficace la minaccia, il sig. Nicola Mazzone mostrava ad alcuni testimoni la canna di una pistola riposta in un marsupio legato alla vita.

Il comportamento tenuto dal sopracitato amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Nicola Mazzone all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Rutigliano, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rutigliano e, nelle more, con provvedimento n. 4676/13 1 Gab. del 16 agosto 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Nicola Mazzone dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rutigliano (Bari).

Roma, 21 settembre 1993

Il direttore generale SORGE

93A5666

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1993

Approvazione dei modelli relativi agli adempimenti previsti dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della normativa obbligatoria dei titoli azionari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società per azioni ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 11 che prevedono l'obbligo di trasmissione di comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1978, che approva i modelli RAD 1/2, 5/6, 7/8, 9/10 da utilizzare per le citate comunicazioni;

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che eleva al 32,4% l'aliquota della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, che emana disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che istituisce per le banche popolari cooperative obblighi di comunicazioni alla Schedario nei casi in cui i soci optino per il regime della ritenuta d'acconto di cui al primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, che conferma l'obbligo delle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari relativamente ai titoli esteri;

Visto l'art. 19, commi 3 e 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che prevede dal 1° gennaio 1993 la trasmissione delle società concessionarie di borsa in società di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11, comma 17, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'obbligo delle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari relativamente agli utili corrisposti a soggetti non residenti;

Visto l'art. 96-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 inserito dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, che prevede la separata evidenziazione nei modelli di comunicazione degli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ai modelli approvati con il decreto ministeriale 23 gennaio 1978, e definire le modalità di trasmissione anche con l'utilizzo di sistemi informatici;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati modelli RAD A e RAD B concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 7, secondo e terzo comma, dall'art. 8, terzo, quarto e quinto comma, e dagli articoli 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

I modelli RAD A devono essere compilati in duplice copia e devono essere utilizzati per la trasmissione dei modelli RAD B.

I modelli RAD B devono essere compilati per società emittente e per possessore e debbono essere numerati progressivamente nell'ambito di ciascun invio. Nel caso in cui i contitolari del diritto alla percezione del dividendo siano più di due soggetti la comunicazione deve proseguire su altro modello RAD B successivo.

Art. 3.

Le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 possono essere effettuate utilizzando modelli cartacei oppure supporti magnetici.

I modelli RAD A e RAD B, devono essere stampati o riprodotti su carta bianca, non velina, formato A4.

La parte stampata deve rispettare le proporzioni di cui ai modelli allegati. I modelli trasmessi su modulo continuo devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche riportate in allegato al presente decreto e devono essere trasmessi accompagnati dal modello RAD A cartaceo.

Art. 4.

Le comunicazioni devono essere in ogni caso trasmesse a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano, allo Schedario generale dei titoli azionari - Piazza G. Marconi n. 14/D - 00144 Roma.

Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dello Schedario generale dei titoli azionari per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti che hanno trasmesso le comunicazioni utilizzando supporti magnetici devono comunque essere in grado di fornire allo Schedario generale dei titoli azionari, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i dati riprodotti su modello cartaceo.

Art. 5.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la loro rispondenza alle specifiche tecniche.

In caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche, lo Schedario generale dei titoli azionari ne richiede la sostituzione. I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni devono consegnare allo Schedario generale dei titoli azionari entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 6.

I modelli RAD A e RAD B devono esere utilizzati per tutte le comunicazioni effettuate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

In via transitoria viene comunque consentito l'utilizzo dei modelli previsti dal decreto ministeriale 23 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978, per le comunicazioni effettuate fino al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1993

Il Ministro: GALLO

FACSIMILE

AL MINISTERO DELLE FINANZE

mod. RAD A

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

A	SEZ. 1 - SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale

Denominazione

ovvero per le persone fisiche

Cognome	Nome

Sesso (M/F)	Data di nascita (gg/mm/aa)	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.

Domicilio fiscale

Comune	Prov.	Telefono

Indirizzo	C.A.P.

Ai sensi degli articoli 7-8-9-11 della L. 29/12/1962 n. 1745 e successive modificazioni si trasmettono i modelli RAD B relativi alle operazioni sottoindicate eseguite nell'anno ☐☐ , conformi a quelli approvati con D.M. 23/9/1993, con preghiera di restituire copia della presente in segno di ricevuta.

SEZ. 2 - ELENCO DELLE SOCIETA' EMITTENTI

(a) T. C.	Codice fiscale	Denominazione	(b) O. C.	Esercizio	Dividendi complessivi lordi	N. RAD B

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a piu' di dieci societa' emittenti proseguire su altro modello RAD A; in tal caso compilare i riquadri sottostanti solamente nell' ultimo modello RAD A.

Totale modelli RAD B allegati al presente modello		Numero supporti magnetici allegati al presente modello		Tipo supporto (c)	

SEZ. 3 - DATI RELATIVI ALLA PERSONA TENUTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Codice fiscale	Cognome	Nome

Domicilio fiscale (citta', via, n. civico, cap)

DATA ____________

QUALIFICA E FIRMA ____________

Parte riservata allo Schedario

(a) **Tipo di Comunicazione** (L. 29/12/62 n. 1745 e successive modificazioni) A= ai sensi dell'art. 7 e 8 comma 3; B= ai sensi dell'art. 8 comma 4, C= ai sensi dell'art. 9; D= ai sensi dell'art 11
Per le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 5, indicare A se il termine scade il 15 febbraio, indicare B se scade entro 60 giorni dalla data di messa in pagamento degli utili

(b) **Oggetto della Comunicazione:** 6= pagamento dividendo; 7= pagamento acconto divid., 8= pagamento saldo divid., 9= riparto straordinario, 10= partecipazione assemblea, 11= altro

(c) **Tipo supporto:** B= nastri a bobina, C= nastri a cartuccia, D= dischetti; M= modelli cartacei.

FACSIMILE

AL MINISTERO DELLE FINANZE

mod. RAD B

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

Progressivo RAD B

Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	Tipo comunicazione (a)

B	SOCIETA' EMITTENTE	Codice fiscale	O. C. (b) ☐	Tipo (c) azioni ☐☐	Esercizio
Denominazione					
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Indirizzo	C.A.P.	

	Qualità (d) del soggetto ☐	Quota % (e) dividendo ☐☐☐ , ☐☐	Codice fiscale		
Dati identificativi	Cognome o denominazione		Nome		
	Sesso (M/F)	Data di nascita (gg/mm/aa)	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.	
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Indirizzo	C.A.P.	
Residenza estera	☐ (f)	Numero identificativo fiscale estero	Stato	Codice Stato	
	Località	Prov.	Indirizzo	C.A.P.	

	Qualità (d) del soggetto ☐	Quota % (e) dividendo ☐☐☐ , ☐☐	Codice fiscale		
Dati identificativi	Cognome o denominazione		Nome		
	Sesso (M/F)	Data di nascita (gg/mm/aa)	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.	
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Indirizzo	C.A.P.	
Residenza estera	☐ (f)	Numero identificativo fiscale estero	Stato	Codice Stato	
	Località	Prov.	Indirizzo	C.A.P.	

☐ **Barrare la casella nel caso in cui la comunicazione prosegua su altro modello RAD B in quanto si riferisce a piu' soggetti (Esempio: più intestatari dei titoli, operazioni di riporto successivo,ecc.); in tal caso compilare i riquadri sottostanti solamente nell' ultimo modello.**

Numero azioni	Dividendo unitario	Dividendo complessivo (g)	Data di pagamento	Parte riservata allo Schedario
Adeguamenti normativi (h) ☐	Aliquota ritenuta ☐☐ , ☐☐	Importo ritenuta	Timbro e firma	
		Netto		

(a) **Tipo di comunicazione** (L. 29/12/62 n. 1745 e successive modificazioni) A= ai sensi dell'art. 7 e 8 comma 3, B= ai sensi dell'art. 8 comma 4, C= ai sensi dell'art. 9; D= ai sensi dell' art. 11
Per le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 5, indicare A se il termine scade il 15 febbraio, indicare B se scade entro 60 giorni dalla data di messa in pagamento degli utili
(b) **Oggetto della Comunicazione**: 6= pagamento dividendo; 7= pagamento acconto divid., 8= pagamento saldo divid.; 9= riparto straordinario; 10= partecipazione assemblea, 11= altro
(c) **Tipo azioni**. nella prima casella indicare O= ordinarie, P= privilegiate; R= risparmio, nella seconda casella indicare M se le azioni sono depositate alla Monte Titoli S.p.A.
(d) **Qualita' del soggetto**: 1= intestatario, 2= riportatore, 3= venditore a termine, 4= riportato, 5= compratore a termine, U= usufruttuario, T= titolare di altro vincolo
(e) **Quote percentuale del dividendo complessivo** corrisposto a ciascun contitolare da indicare nei soli casi di più intestatari dei titoli o di più titolari di vincoli reali sui titoli medesimi
(f) **Residenza estera**. barrare la casella se il soggetto e' residente all' estero
(g) **Dividendo complessivo**: relativamente ai titoli esteri indicare il controvalore in lire
(h) **Adeguamenti normativi**: indicare 1 se gli utili si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 dell' art. 96 bis T. U. del 22/12/86 n. 917

ALLEGATO

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE COMUNICAZIONI CONCERNENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1745.

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporti, i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

1. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA.

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborati mediante unità tipo IBM 3480;

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 37.871;

senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;

non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);

la lunghezza di ciascun record logico è di 1000 caratteri;

la lunghezza del record fisico è di 32.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 32 record logici.

2. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

tipologia: una delle seguenti:

a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

c) dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacità in formato MS/DOS;

d) dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali «0D» e «0A»);

lunghezza del record 1000 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto è: RAD e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

3. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;

tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;

non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);

la lunghezza di ciascun record logico è di 1000 caratteri;

la lunghezza del record fisico è di 32.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 32 record logici.

4. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ciascuna fornitura può essere costituita da più supporti; su ciascun supporto deve essere apposta una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

dati identificativi del mittente (denominazione o cognome e nome);

codice fiscale del mittente;

domicilio fiscale (via, numero civico, comune e sigla della provincia);

recapito telefonico;

oggetto: MODELLI RAD;

anno di pagamento o di partecipazione ad assemblea;

numero pogressivo del supporto nell'anno di pagamento;

eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;

data di produzione del supporto;

tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

densità di registrazione (1600 o 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

sistema operativo (Versione e Release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.);

hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello).

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente, l'oggetto sopra descritto e il numero di supporti inviati.

La fornitura deve essere trasmessa accompagnata dal modello RAD A cartaceo.

5. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 1000 caratteri:

un record di testa (tipo record 0);

più record dettaglio con i dati delle comunicazioni costituiti da un record di tipo 1 per ogni comunicazione da parte di ciascuna società emittente (sez. 2 del modello RAD A cartaceo), seguito da uno o più record di tipo 2 contenenti le informazioni previste nel modello RAD B cartaceo;

un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da più supporti, su ciascuno di essi deve essere presente un record di testa, i record dettaglio e un record di coda.

Nel caso in cui non sia possibile inserire in un unico supporto tutti i ricord di tipo 2 riferiti al medesimo record di tipo 1 occorre ripetere su un supporto successivo il record di tipo 1 seguito da record di tipo 2 in eccedenza.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

il tipo di campo può essere:

Alfabetico (A);

Numerico (NU);

Alfanumerico (AN);

i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo ('):

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA:	
1	1	1	Tipo record vale sempre "0"	NU
2	2-3	2	Anno di pagamento/partecipazione assemblea (indicare le ultime due cifre)	NU
3	4-9	6	Data di produzione del supporto (nel formato ggmmaa)	NU
4	10-12	3	Tipo fornitura vale sempre "RAD"	A
			DATI RELATIVI AL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE (informazioni previste nella SEZ. 1 del mod. RAD A)	
5	13-28	16	Codice fiscale (se numerico di 11 caratteri deve essere allineato a sinistra)	AN
6	29-148	120	Denominazione (solo per soggetto diverso da persona fisica)	AN
			Dati anagrafici (solo per persona fisica)	
7	149-172	24	Cognome	A
8	173-192	20	Nome	A
9	193	1	Sesso assume i valori M o F	A
10	194-199	6	Data di nascita (nel formato ggmmaa)	NU
11	200-224	25	Comune (o stato estero) di nascita	A
12	225-226	2	Provincia di nascita (sigla) (per gli stati esteri indicare il valore EE)	A
			Domicilio fiscale	
13	227-251	25	Comune	A
14	252-253	2	Provincia (sigla)	A
			Recapito telefonico	
15	254-257	4	Prefisso	NU
16	258-265	8	Numero di telefono	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
17	266-300	35	Indirizzo	AN
18	301-305	5	C.A.P.	NU
19	306-1000	695	Filler Impostato a spazi	AN

RECORD DI TIPO 1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record vale sempre "1"	NU
2	2-17	16	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione (se numerico di 11 caratteri deve essere allineato a sinistra)	AN
			INFORMAZIONI PREVISTE NELLA SEZ. 2 DEL MOD. RAD A.	
3	18-28	11	Codice fiscale della societa' emittente	NU
4	29-33	5	Filler impostato a spazi	AN
5	34-35	2	Anno di pagamento/partecipazione assemblea (indicare le ultime due cifre)	NU
6	36	1	Tipo comunicazione Assume i seguenti valori in base alla L. 29/12/62 n. 1745 e successive modificazioni - A comunicazioni ai sensi dell'art. 7 e dell'art 8, comma 3; comunicazioni ai sensi dell' art. 8, comma 5 se il termine scade il 15 febbraio; - B comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 4; comunicazioni ai sensi dell' art. 8, comma 5 se il termine scade entro 60 giorni dalla data di messa in pagamento degli utili; - C comunicazione ai sensi dell'art. 9; - D comunicazione ai sensi dell'art. 11.	A
7	37-38	2	Oggetto della comunicazione assume i seguenti valori: - 6 pagamento dividendo - 7 pagamento acconto dividendo - 8 pagamento saldo dividendo - 9 riparto straordinario - 10 partecipazione ad assemblea - 11 altro	NU
8	39-42	4	Esercizio	NU
			DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' EMITTENTE PREVISTI NEL MOD. RAD B	
9	43-162	120	Denominazione	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
10	163-187	25	Comune del domicilio fiscale	A
11	188-189	2	Provincia del domicilio fiscale (sigla)	A
12	190-224	35	Indirizzo del domicilio fiscale	AN
13	225-229	5	C.A.P. del domicilio fiscale	NU
14	230-1000	771	Filler Impostato a spazi	AN

RECORD DI TIPO 2

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record vale sempre '2'	NU
			INFORMAZIONI PREVISTE NEL MOD. RAD B	
2	2-17	16	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione (se numerico di 11 caratteri deve essere allineato a sinistra)	AN
3	18-28	11	Codice fiscale della societa' emittente	NU
4	29-35	7	Progressivo RAD B	NU
5	36	1	Tipo comunicazione Assume i seguenti valori in base alla L. 29/12/62 n. 1745 e successive modificazioni - A comunicazioni ai sensi dell'art. 7 e dell'art 8, comma 3; comunicazioni ai sensi dell' art. 8, comma 5 se il termine scade il 15 febbraio; - B comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 4; comunicazioni ai sensi dell' art. 8, comma 5 se il termine scade entro 60 giorni dalla data di messa in pagamento degli utili; - C comunicazione ai sensi dell'art. 9; - D comunicazione ai sensi dell'art. 11.	A
6	37-38	2	Oggetto della comunicazione assume i seguenti valori: - 6 pagamento dividendo - 7 pagamento acconto dividendo - 8 pagamento saldo dividendo - 9 riparto straordinario - 10 partecipazione ad assemblea - 11 altro	NU
7	39-42	4	Esercizio	NU
			Tipo azioni	
8	43	1	Prima casella assume i valori: - O ordinarie - P privilegiate - R risparmio	A
9	44	1	Seconda casella	A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			assume il valore: - M se le azioni sono depositate alla Monte Titoli S.p.A.	
			INFORMAZIONI RELATIVE AL PRIMO SOGGETTO	
10	45	1	Qualita' del soggetto assume i valori: - 1 per intestatario - 2 per riportatore - 3 per venditore a termine - 4 per riportato - 5 per compratore a termine - U usufruttuario - T titolare di altro vincolo	AN
11	46-50	5	Quota percentuale di dividendo da indicare nei soli casi di piu' intestatari dei titoli o di piu' titolari di vincoli reali sui titoli medesimi; negli altri casi indicare zero (le prime tre cifre si riferiscono alla parte intera; le ultime due alla parte decimale)	NU
12	51-66	16	Codice fiscale del soggetto (se numerico di 11 caratteri deve essere allineato a sinistra)	AN
			DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE	
13	67-90	24	Cognome	A
14	91-110	20	Nome	A
15	111	1	Sesso assume i valori M o F	A
16	112-117	6	Data di nascita (nel formato ggmmaa)	NU
17	118-142	25	Comune (o stato estero) di nascita	A
18	143-144	2	Provincia di nascita (sigla) (per gli stati esteri indicare il valore EE)	A
			DATI IDENTIFICATIVI DELLE SOCIETA'	
19	145-264	120	Denominazione	AN
			DOMICILIO FISCALE	
20	265-289	25	Comune	A
21	290-291	2	Provincia (sigla)	A
22	292-326	35	Indirizzo	AN
23	327-331	5	C.A.P.	NU
			RESIDENZA ESTERA (i dati devono essere indicati solo per i soggetti residenti all'estero)	
24	332	1	Casella di residenza estera	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			assume i seguenti valori: - 1 soggetto residente all'estero - 0 altrimenti	
25	333-352	20	Numero identificativo fiscale estero	AN
26	353-377	25	Stato	A
27	378-380	3	Codice stato codice rilevabile dall' elenco dei paesi esteri allegato alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione (740, 750, 760, 770)	AN
28	381-405	25	Localita'	A
29	406-408	3	Provincia	AN
30	409-443	35	Indirizzo	AN
31	444-450	7	C.A.P. (codice postale)	AN
			EVENTUALE SECONDO SOGGETTO	
32	451	1	Vedi campo n. 10	AN
33	452-456	5	Vedi campo n. 11	NU
34	457-472	16	Vedi campo n. 12	AN
35	473-496	24	Vedi campo n. 13	A
36	497-516	20	Vedi campo n. 14	A
37	517	1	Vedi campo n. 15	A
38	518-523	6	Vedi campo n. 16	NU
39	524-548	25	Vedi campo n. 17	A
40	549-550	2	Vedi campo n. 18	A
41	551-670	120	Vedi campo n. 19	AN
42	671-695	25	Vedi campo n. 20	A
43	696-697	2	Vedi campo n. 21	A
44	698-732	35	Vedi campo n. 22	AN
45	733-737	5	Vedi campo n. 23	NU
46	738	1	Vedi campo n. 24	NU
47	739-758	20	Vedi campo n. 25	AN
48	759-783	25	Vedi campo n. 26	A
49	784-786	3	Vedi campo n. 27	AN
50	787-811	25	Vedi campo n. 28	A
51	812-814	3	Vedi campo n. 29	AN
52	815-849	35	Vedi campo n. 30	AN
53	850-856	7	Vedi campo n. 31	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			ULTERIORI INFORMAZIONI	
54	857	1	Casella di prosecuzione su altro modello RAD assume i seguenti valori: - 1 se i soggetti sono piu' di due e proseguono su altro modello RAD - 0 altrimenti NOTA Nel caso in cui la comunicazione prosegua su altro modello RAD i campi dal numero 55 al 62 devono essere compilati solamente nell'ultimo record, impostando a zero i corrispondenti campi dei record precedenti.	NU
55	858-868	11	Numero azioni	NU
56	869-877	9	Dividendo unitario (le prime sei cifre si riferiscono alla parte intera; le ultime tre alla parte decimale)	NU
57	878-890	13	Dividendo complessivo (relativamente ai titoli esteri indicare il controvalore in lire)	NU
58	891-894	4	Aliquota ritenuta (le prime due cifre si riferiscono alla parte intera; le ultime due alla parte decimale)	NU
59	895-907	13	Importo ritenuta	NU
60	908-920	13	Importo netto	NU
61	921-926	6	Data pagamento (nel formato ggmmaa)	NU
62	927	1	Adeguamenti normativi indicare il valore 1 se gli utili si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 dell'art 96 bis T.U. del 22/12/86 n. 917.	NU
63	928-1000	73	Filler Impostato a spazi	AN

RECORD DI CODA (TIPO RECORD "9")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record vale sempre "9"	NU
2	2-3	2	Anno di pagamento/partecipazione assemblea (indicare le ultime due cifre)	NU
3	4-9	6	Data di produzione del supporto (nel formato ggmmaa)	NU
4	10-12	3	Tipo fornitura vale sempre "RAD"	A
5	13-19	7	Numero di record di TIPO 1 contenuti nel supporto	NU
6	20-26	7	Numero di record di TIPO 2 contenuti nel supporto	NU
7	27-1000	974	Filler Impostato a spazi	AN

93A5638

DECRETO 5 ottobre 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1992 concernente: «Approvazione dei programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1993; integrazioni e modifiche al programma dei controlli fiscali per l'anno 1992».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1992;

Ritenuta la necessità, ai fini del recupero di materia imponibile, di potenziare l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la necessità di incrementare il numero dei controlli esterni mediante verifiche mirate;

Considerato, pertanto, che è opportuno integrare gli obiettivi del programma dei controlli di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del programma dei controlli relativi al 1993, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, congiuntamente, e la Guardia di finanza effettueranno prioritariamente, entro la fine del corrente anno, verifiche mirate nei confronti di specifiche attività economiche.

Art. 2.

1. I criteri per la selezione dei soggetti da verificare sono definiti per ciascuna categoria di attività economiche a livello centrale.

2. L'attività di verifica dovrà riguardare il periodo di imposta in corso ed il periodo precedente per il quale sia decorso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

1. Le metodologie di indagine, differenziate per ciascuna delle attività economiche prese in esame, nonché le istruzioni operative per la trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze anche al fine del monitoraggio e del controllo del programma, saranno effettuate sulla base delle direttive e delle istruzioni di attuazione da emanarsi entro il 10 ottobre 1993.

Art. 4.

1. L'attività di verifica dovrà essere altresì diretta nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato, per l'anno 1992, un reddito di impresa o di lavoro autonomo non inferiore al contributo diretto lavorativo ma inferiore a quello dichiarato per i periodi di imposta precedenti. Alla segnalazione dei soggetti provvederà, con apposite liste, il Centro informativo del Dipartimento delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 ottobre 1993

Il Ministro GALLO

93A5701

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 settembre 1993

Autorizzazione alla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 12 maggio 1993, n. 300560, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 maggio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5641

DECRETO 4 ottobre 1993.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1992 con il quale è stato posto, nei confronti della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano, il divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni, a norma dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978;

Vista la lettera in data 5 aprile 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei confronti della predetta MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a contestazione di grave stato di irregolare funzionamento ai sensi della vigente normativa ivi compreso l'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art 2 della legge n. 20 del 1991;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 316191, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra indicata impresa del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Viste le successive lettere in data 5 agosto 1993, n. 316276 e 23 agosto 1993, n. 4490 Ris. Pres., con le quali il predetto Istituto di vigilanza ha confermato la proposta già formulata con la citata lettera in data 28 luglio 1993, di adozione a carico della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n 20;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposte dall'ISVAP in data 27 luglio 1993 le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite;

Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 4908 Ris. Pres., con la quale il predetto Istituto di vigilanza ha comunicato che tutta la documentazione acquisita ed esaminata dagli uffici dopo la menzionata proposta di commissariamento è stata sottoposta al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale ha preso atto di tale documentazione ed ha confermato in pieno la delibera già assunta in ordine al commissariamento della società;

Vista altresì la relazione per il consiglio di amministrazione dell'ISVAP allegata alla citata nota del 15 settembre 1993, relazione che, previa autonoma valutazione, è stata recepita da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata presentata alla commissione consultiva per le assicurazioni private quale ulteriore documentazione per la commissione stessa, e le cui valutazioni e motivazioni debbono intendersi qui integralmente recepite;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 16 settembre 1993;

Tenuto conto che, per la gravità delle irregolarità accertate non appare possibile a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi danneggiati, procrastinare ulteriormente l'adozione di idonei provvedimenti, al fine di espletare ogni utile tentativo di risanamento della compagnia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano.

La nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sarà disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A5639

DECRETO 4 ottobre 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Programma Esse S.r.l.», in Battipaglia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione,

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, con il quale la società «Programma Esse S.r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 14 gennaio 1987

con rogito notarile Giuseppe Monica, iscritta nel registro delle imprese di Salerno al n. 154/87/809 con sede dichiarata in Monza, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Vista la legge 27 luglio 1993 con la quale il dottor Ortolani ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni presentate dal dott. Antonio Ortolani;

Decreta:

1. Sono accettate le dimissioni del dott. Antonio Ortolani dall'incarico di commissario liquidatore della società «Programma Esse S.r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno).

2. Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto quale commissario liquidatore il dott. Enzo Paolini, con studio professionale in Cosenza, viale della Repubblica, 110.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A5640

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 1993

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti - supplemento n. 4».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e révisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; sentito il parere della commissione di cui agli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Vista la direttiva n. 93/1/CEE della Commissione del 21 gennaio 1993, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 113 del 7 maggio 1993, che completa e modifica la direttiva n. 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989, 23 gennaio 1991 e 10 marzo 1993, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29 del 4 febbraio 1991 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1993;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per uniformare le norme nazionali a quelle della citata direttiva n. 91/1/CEE;

Sentito il parere della sopracitata commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione fertilizzanti, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1989;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, che istituisce il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - supplemento n. 4» descritti nell'allegato al presente decreto.

2. Sono abrogati i metodi di analisi «M» e «N» riportati nei metodi di analisi nazionali, di cui all'allegato del decreto ministeriale 24 marzo 1986, concernente l'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti».

3. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si applicano sia ai concimi CEE, che ai concimi nazionali.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

L'ispettore generale capo: GRIMALDI

ALLEGATO

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER I FERTILIZZANTI

Supplemento n. 4

METODI DI ANALISI C.E.E.

Metodi 9

OLIGOELEMENTI

Metodo 9.1

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI TOTALI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo per l'estrazione dei seguenti oligoelementi boro totale, cobalto totale, rame totale, ferro totale, manganese totale, molibdeno totale e zinco totale. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione totale di ciascuno degli oligoelementi sopraelencati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è inferiore o uguale al 10%.

3. PRINCIPIO

Solubilizzazione in acido cloridrico diluito portato all'ebollizione.

N.B.. L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa secondo il prodotto o gli altri componenti del concime. In particolare, per certi ossidi di manganese, le quantità estratte possono essere nettamente più basse rispetto al totale del manganese contenuto nel prodotto. Spetta ai fabbricanti di concimi assicurarsi che la concentrazione dichiarata corrisponda effettivamente alla quantità solubilizzata nelle condizioni del metodo.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M:

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d : 1,18) a 1 volume d'acqua.

4.2. Ammoniaca concentrata (NH_4OH, d : 0,9)

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

N.B.: Se è previsto il dosaggio del boro sull'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per l'estrazione all'ebollizione possono essere adatti teflon o silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g secondo la concentrazione dell'elemento prevista nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni devono essere pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Concentrazione dichiarata dell'oligoelemento nel concime (%)	<0,01	0,01-<5	5-10
Peso del campione prelevato (g)	10	5	2
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg)	1	0,5-250	100-200
Volume dell'estratto V (ml)	250	500	500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l)	4	1-500	200-400

I campioni prelevati saranno messi in becher da 250 ml.

7.2. Solubilizzazione

Se necessario, umettare il campione prelevato con un po d'acqua, aggiungere per prima cosa a piccole frazioni e con prudenza, un volume di acido cloridrico diluito (4.1) pari a 10 ml per grammo di concime impiegato, poi aggiungere circa 50 ml d'acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio e miscelare. Portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere per 30 minuti. Lasciar raffreddare agitando di quando in quando. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 500 o 250 ml (vedi tabella). Portare a volume con acqua. Omogeneizzare. Filtrare su filtro asciutto in un recipiente asciutto. Scartare le prime porzioni del filtrato. L'estratto deve essere perfettamente limpido.

Si raccomanda di procedere il più rapidamente possibile al dosaggio su aliquote del filtrato limpido. In caso contrario, tappare il recipiente.

Nota Caso degli estratti sui quali si deve determinare la concentrazione del boro portarli ad un pH compreso tra 4 e 6 con ammoniaca concentrata (4.2).

8. DOSAGGI

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

Eliminare, se necessario, i chelanti o complessanti organici su un'aliquota dell'estratto secondo il metodo 9.3. Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico, in generale questa eliminazione è inutile.

Metodo 9.2

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI SOLUBILI IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo di estrazione delle forme solubili in acqua dei seguenti oligoelementi : boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione di ciascuno di questi oligoelementi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è inferiore o uguale al 10%.

3. PRINCIPIO

Gli elementi sono estratti per agitazione del concime in acqua alla temperatura di 20 ± 2 °C.

N.B. L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M:

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d. 1,18) a 1 volume d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore rotativo regolato a circa 35-40 giri al minuto

5.2. pH-metro

N.B. Se è previsto il dosaggio del boro sull'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per questa estrazione sono adatti per esempio teflon e silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g secondo la concentrazione prevista dell'elemento nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni prelevati devono essere pesati con un'approssimazione di 1 mg

Concentrazione dichiarata dell'oligoelemento nel concime (%)	< 0,01	0,01 - < 5	5-10
Peso del campione prelevato (g)	10	5	2
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg)	1	0,5-250	100-200
Volume dell'estratto V (ml)	250	500	500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l)	4	1-500	200-400

Mettere il campione prelevato in un matraccio per agitazione da 250 o 500 ml (v. tabella).

7.2. Solubilizzazione

Aggiungere circa 200 ml d'acqua nel matraccio da 250 ml e 400 ml d'acqua in un matraccio da 500 ml.

Tappare accuratamente il matraccio. Agitare vigorosamente a mano per disperdere bene il prodotto e installare il recipiente sull'agitatore (5.1). Azionare l'apparecchio per 30 minuti.

Portare a volume con acqua. Omogeneizzare.

7.3. Preparazione della soluzione per il dosaggio

Filtrare immediatamente in un matraccio pulito e asciutto. Tappare il matraccio. Procedere al dosaggio immediatamente dopo la filtrazione.

N.B. Se il filtrato intorbida progressivamente, effettuare una nuova estrazione secondo 7.1 e 7.2 in un matraccio di volume Ve.

Filtrare in un matraccio tarato di volume (W) preventivamente seccato nel quale sono stati versati 5 ml esattamente misurati della soluzione di acido cloridrico (4.1). Interrompere la filtrazione quando si raggiunge il segno. Omogeneizzare.

In queste condizioni, il valore V ripreso nell'espressione dei risultati è il seguente

$$V = Ve \times W / (W - 5).$$

È a questo valore V che si riferiscono le diluizioni figuranti nell'espressione dei risultati.

8. DOSAGGI

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

Eliminare, se necessario, i chelanti o complessanti organici su una aliquota secondo il metodo 9.3. Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico, in generale questa eliminazione è inutile.

Metodo 9.3

ELIMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di eliminazione dei composti organici negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento totale e/o dell'elemento solubile in acqua.

N.B.: Nella maggior parte dei casi, la presenza di materia organica in piccola quantità non influenza le determinazioni per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

I composti organici contenuti in un aliquota dell'estratto vengono ossidati mediante perossido d'idrogeno.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido clondrico diluito, circa 0,5 M.

Miscelare 1 volume di acido clondrico (HCl, d · 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.2. Soluzione di perossido di idrogeno (30 % H_2O_2, d 1,11), esente da oligoelementi.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

6. MODO DI OPERARE

Prelevare 25 ml della soluzione di estrazione secondo il metodo 9.1 o il metodo 9 2 e introdurli in un becher da 100 ml. Se si tratta dell'estrazione, metodo 9 2, aggiungere 5 ml di soluzione di acido clondrico diluito (4.1). Aggiungere poi 5 ml della soluzione di perossido di idrogeno (4.2). Coprire con un vetrino da orologio. Lasciar sviluppare l'ossidazione a freddo per circa 1 ora, poi portare progressivamente all'ebollizione mantenendola per mezz'ora. Se necessario aggiungere nuovamente 5 ml di perossido di idrogeno nella soluzione intiepidita e proseguire nella distruzione dei composti organici, poi eliminare per ebollizione il perossido di idrogeno in eccesso. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml. Portare a volume con acqua e omogeneizzare. Filtrare se necessario.

Si terrà conto di questa diluizione a metà per il prelievo delle aliquote e il calcolo della percentuale in oligoelementi del prodotto.

Metodo 9.4

DOSAGGIO DEGLI OLIGOELEMENTI NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI PER SP ETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

(MODO D'OPERARE GENERALE)

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un modo di operare generale per il dosaggio per spettrofotometria ad assorbimento atomico di alcuni oligoelementi contenuti negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9 2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento totale e/o dell'elemento solubile in acqua.

Gli adattamenti di questo metodo ai diversi oligoelementi sono precisati nei metodi relativi a ciascun elemento.

N.B. Nella maggior parte dei casi la presenza di sostanza organica in piccole quantità non influenza la determinazione per assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

Dopo eventuale trattamento dell'estratto per ridurre o eliminare le specie chimiche interferenti, l'estratto viene diluito in modo che la sua concentrazione cada nel campo di risposta ottimale dello spettrofotometro per la lunghezza d'onda adatta all'elemento determinato.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido clondrico diluito circa 6 M.

Miscelare 1 volume di acido clondrico (HCl, d : 1,18) con 1 volume d'acqua.

4.2. Soluzione di acido clondrico diluito circa 0,5 M.

Miscelare 1 volume di acido clondrico (HCl, d : 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Questo reattivo viene utilizzato per i dosaggi del cobalto, del ferro, del manganese e dello zinco. Per il suo ottenimento si possono utilizzare

a) ossido di lantanio disciolto in acido cloridrico

In un matraccio tarato da 1 litro, mettere in sospensione 11,73 g di ossido di lantanio (La_2O_3) in 150 ml d'acqua poi aggiungere 120 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Lasciar sciogliere e poi portare al volume di 1 litro con acqua. Omogeneizzare. Questa soluzione è circa 0,5 M in acido cloridrico.

b) cloruro di lantanio o solfato di lantanio o nitrato di lantanio

In un matraccio tarato da 1 litro, sciogliere 26,7 g di cloruro di lantanio eptaidrato ($La\,Cl_3\,7H_2O$) o 31,2 g di nitrato di lantanio esaidrato [$La(NO_3)_3\,6H_2O$] o 26,2 g di solfato di lantanio nonaidrato [$La_2(SO_4)_3\,9H_2O$] in 150 ml d'acqua, poi aggiungere 85 ml d'acido cloridrico 6 M (4.1) e portare a 1 litro con acqua. Omogeneizzare. Questa soluzione è circa 0,5 M in acido cloridrico.

4.4. Soluzioni di riferimento

Per la loro preparazione, far riferimento ai metodi di dosaggio specifici per ciascun oligoelemento

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico equipaggiato con le sorgenti che emettono le lunghezze d'onda caratteristiche degli elementi da dosare.

Per il suo utilizzo, il chimico si conformerà alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio, e dovrà avere familiarità con il suo uso. L'apparecchio dovrà permettere di effettuare una correzione del fondo per poterla utilizzare se necessario (Co et Zn). Salvo indicazioni contrarie citate nel metodo relativo ad un elemento, i gas utilizzati sono aria e acetilene.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione degli elementi da dosare

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Diluire un'aliquota dell'estratto ottenuto secondo i metodi 9.1 o 9.2 o 9.3 con acqua e/o acido cloridrico (4.1 o 4.2) in modo da ottenere nella soluzione finale una concentrazione dell'elemento da dosare appropriata per la scala di taratura utilizzata (7.2) e una concentrazione in acido cloridrico almeno 0,5 M circa, senza superare i 2,5 M circa. Questa operazione può richiedere una o più diluizioni successive.

Prelevare un'aliquota dell'ultima soluzione di diluizione dell'estratto, sia il suo volume in ml (a), e versarla in un matraccio tarato da 100 ml. Per la determinazione del cobalto, del ferro, del manganese e dello zinco, aggiungere 10 ml della soluzione del sale di lantanio scelto (4.3). Portare a volume con una soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2) e omogeneizzare. Questa soluzione è la soluzione finale di misura. Sia D il fattore di diluizione.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo tutto il procedimento a partire dall'estrazione, omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione standard, preparata secondo il metodo descritto per ciascun oligoelemento, preparare in matracci tarati da 100 ml una serie di almeno 5 soluzioni di taratura di concentrazione crescente corrispondenti al campo di dosaggio ottimale dell'apparecchio. Se è il caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico più vicina possibile a quella della soluzione campione diluita (6.2). Per la determinazione del cobalto, del ferro, del manganese e dello zinco, aggiungere 10 ml della stessa soluzione di sale di lantanio (4.3) utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 M (4.2) e omogeneizzare.

7.3. Misure

Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure e regolare alla lunghezza d'onda precisata nel metodo relativo all'elemento.

Analizzare nell'ordine, in tre riprese, ed annotando ciascun risultato, le soluzioni di taratura (7.2), la soluzione da titolare (6.2) e la soluzione del bianco (7.1), avendo cura di risciacquare a fondo lo strumento con acqua distillata tra una lettura e l'altra.

Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate il valore medio dei risultati forniti dallo spettrofotometro per ciascuna delle soluzioni di taratura (7.2) e in ascisse le concentrazioni corrispondenti dell'elemento, espresse in µg per ml.

Sulla base di questa curva, determinare le concentrazioni dell'elemento dosato nella soluzione campione (6.2) (x_s) e nella prova in bianco (7.1) (x_b) espresse in µg per ml.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di elemento (E) nel concime è uguale a

$$E \% \text{ del concime} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo (9.3)

$$E \% \text{ del concime} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

E è la quantità di elemento dosato espressa in percentuale del concime

x_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

x_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2, in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D:

Se (a1), (a2), (a3), ..., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ..., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times . \times . \times . \times (vi/ai) \times (100/a)$$

Metodo 9.5

DOSAGGIO DEL BORO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA ALL'AZOMETINA-H

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per la determinazione del boro negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (boro) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Lo ione borato con una soluzione di azometina-H, forma un complesso giallo la cui concentrazione è determinata per spettrofotometria ad assorbimento molecolare a 410 nm. Gli ioni che possono interferire sono complessati mediante EDTA.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione tampone all'EDTA

In un matraccio tarato da 500 ml contenente 300 ml d'acqua introdurre:

— 75 g di acetato d'ammonio (NH_4OOCCH_3),
— 10 g di sale disodico dell'acido etilendiammino-tetracetico (Na_2EDTA)
— 40 ml di acido acetico (CH_3COOH, d. 1,05).

Portare a 500 ml con acqua. Omogeneizzare accuratamente. Il pH della soluzione, controllato con un elettrodo di vetro, deve essere di 4,8 ± 0,1.

4.2. Soluzione di azometina-H

In un matraccio tarato da 200 ml, introdurre 10 ml di soluzione tampone (4.1), 400 mg di azometina-H ($C_{17}H_{12}NNaO_8S_2$) e 2 g di acido ascorbico ($C_6H_8O_6$). Portare a volume e omogeneizzare. Non preparare grandi quantità di questo reattivo, che rimane stabile solo per qualche giorno

4.3. Soluzioni di riferimento di boro

4.3.1. Soluzione madre, a 100 µg/ml

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere con acqua 0,5719 g di acido borico (H_3BO_3) pesati con un'approssimazione di 0,1 mg. Portare a 1 000 ml con acqua e omogeneizzare. Conservare in frigorifero in recipiente di plastica.

4.3.2. Soluzione di lavoro a 10 µg per ml

Introdurre 50 ml della soluzione madre (4.3.1) in un matraccio tarato da 500 ml portandolo a volume con acqua. Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento molecolare, dotato di cuvette da 10 mm di cammino ottico e regolato ad una lunghezza d'onda di 410 nm.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del boro:

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Diluire con acqua un'aliquota dell'estratto (6.1) in modo da ottenere una concentrazione in boro appropriata per il dosaggio secondo (7.2). Possono essere necessarie due diluizioni successive. Sia D il fattore di diluizione.

6.3. Preparazione della soluzione di correzione

Se la soluzione campione (6.2) è colorata, preparare una soluzione di correzione corrispondente introducendo in un matraccio di plastica 5 ml della soluzione campione (6.2), 5 ml della soluzione tampone all'EDTA (4.1) e 5 ml d'acqua. Omogeneizzare.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo tutto il procedimento a partire dall'estrazione, omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura:

In una serie di matracci tarati da 100 ml, introdurre 0, 5, 10, 15, 20 e 25 ml della soluzione standard (4.3.2). Portare a 100 ml con acqua e omogeneizzare. Queste soluzioni contengono da 0 a 2,5 µg/ml di boro (B).

7.3. Sviluppo del colore

In una serie di matracci di plastica introdurre 5 ml della soluzione di taratura (7.2), della soluzione campione (6.2) e del bianco (7.1).

Aggiungere 5 ml della soluzione tampone di EDTA (4.1). Aggiungere 5 ml della soluzione di azometina-H (4.2).

Omogeneizzare e lasciare sviluppare il colore al buio per un tempo da 2 ore e mezza a 3 ore.

7.4. Misure

Misurare le assorbanze delle soluzioni (7.3) e se necessario della soluzione di correzione (6.3) alla lunghezza d'onda di 410 nm utilizzando acqua come riferimento. Lavare con acqua le cuvette prima di effettuare le misure della soluzione successiva.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Tracciare la curva di taratura riportando in ascissa le concentrazioni delle soluzioni di taratura (7.2) e in ordinata i valori corrispondenti di assorbanza (7.4) forniti dallo spettrofotometro.

Sulla base della curva di taratura, determinare la concentrazione del boro (B) nel bianco (7.1), la concentrazione del boro (B) nella soluzione campione (6.2) e, se necessario, qualora la soluzione campione sia colorata, la concentrazione corretta della soluzione campione. Per calcolare quest'ultima, sottrarre il valore di assorbanza della soluzione di correzione (6.3) dal valore di assorbanza della soluzione campione (6.2) e determinare la concentrazione corretta della soluzione campione. La concentrazione della soluzione campione (6.2) o la concentrazione corretta della soluzione campione è indicata con (x_s). La concentrazione del bianco è indicato con (x_b).

La percentuale di boro (B) nel concime è:

$$B\,\% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 9.3

$$B\,\% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

B è la percentuale di boro (B) nel concime

x_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) o la concentrazione corretta della soluzione campione, in µg/ml

x_b è la concentrazione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2, in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2, in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D:

Se (a1), (a2) sono le aliquote successive e (v1), (v2) i volumi corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2)$$

Metodo 9.6

DOSAGGIO DEL COBALTO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del cobalto negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (cobalto) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti, il cobalto viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 0,5 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzioni di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.3.

4.4. Soluzioni di riferimento di cobalto

4.4.1. Soluzione madre di cobalto a 1 000 µg/ml

In un becher da 250 ml, sciogliere 1 g di cobalto metallico, pesato con un'approssimazione di 0,1 mg, in 25 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Scaldare su piastra riscaldante fino a dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.4.2. Soluzione di lavoro di cobalto a 100 µg/ml

Introdurre 10 ml della soluzione madre (4.4.1) in un matraccio tarato da 100 ml. Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 9.4, paragrafo 5. L'apparecchio deve essere dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del cobalto (240,7 nm) e di un correttore di fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del cobalto

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Vedi metodo 9.4, paragrafo 6.2. La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio (4.3).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzato al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 5 µg/ml di cobalto (Co), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). Se necessario, correggere la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione del sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare a 100 ml con la soluzione di acido cloridrico 0, 5 M (4.2). Omogeneizzare. Queste soluzioni contengono rispettivamente: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di cobalto (Co).

7.3. Misure

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5.1) per le misure alla lunghezza d'onda di 240,7 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 9.4, paragrafo 8

La percentuale di cobalto (Co) nel concime è uguale a:

$$Co\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 9.3:

$$Co\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Co e la quantità di cobalto (Co) espressa in percentuale del concime

x_s e la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

x_b e la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V e il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2, in ml

D e il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto (6.2)

M e la massa del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ..., (ai) ed (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ..., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times . \times . \times . \times \times (vi/ai) \times (100/a)$$

Metodo 9

DOSAGGIO DEL RAME NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del rame negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9 1 e 9 2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (rame) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, il rame viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M.

Vedi metodo 9 4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 0,5 M.

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzione di perossido di idrogeno (H_2O d : 1,11), 30 %, esente da oligoelementi.

4.4. Soluzioni di riferimento di rame (Cu)

4.4.1. Soluzione madre di rame a 1 000 μg/ml

In un becher da 250 ml, sciogliere 1 g, pesato con un'approssimazione di 0,1 mg, di rame in polvere in 25 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Aggiungere 5 ml di soluzione di perossido di idrogeno (4.3). Riscaldare su piastra riscaldante sino a dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un pallone tarato da 1 000 ml. Portare con acqua a volume e omogeneizzare.

4.4.2. Soluzione di lavoro di rame a 100 μg/ml:

In un matraccio tarato da 200 ml, introdurre 20 ml della soluzione madre (4.4.1). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 9.4, paragrafo 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del rame (324,8 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del rame

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Vedi metodo 9.4, paragrafo 6.2.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.1.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 5 μg/ml di rame (Cu), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente: 0, 0,5 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione campione (6.2). Portare a 100 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare. Queste soluzioni contengono rispettivamente: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 μg/ml di rame (Cu).

7.3. Misure

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure alla lunghezza d'onda di 324,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 9.4, paragrafo 8.

La percentuale di rame (Cu) nel concime e uguale a

$$Cu\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se e stato utilizzato il metodo 9.3

$$Cu\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Cu e la quantita di rame (Cu) espressa in percentuale del concime

X_s e la concentrazione della soluzione campione (6.2), in ug/ml

X_b e la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in ug/ml

V e il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2 in ml

D e il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M e la massa del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3) ..., (ai) ed (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ..., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times ... \times (vi/ai) \times (100/a)$$

Metodo 9.8

DOSAGGIO DEL FERRO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del ferro negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (ferro) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, il ferro viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M.

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M.

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzione di perossido di idrogeno (H_2O_2, d. 1,11), 30 %, esente da oligoelementi

4.4. Soluzioni di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.3.

4.5. Soluzioni di riferimento di ferro (Fe)

4.5.1. Soluzione madre di ferro a 1 000 µg/ml

In un becher da 500 ml, sciogliere 1 g, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, di ferro puro in 200 ml di acido cloridrico 6 M (4.1.). Aggiungere 15 ml di soluzione di perossido di idrogeno (4.3). Scaldare su piastra riscaldante sino a dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml. Portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.5.2. Soluzione di lavoro di ferro a 100 µg/ml :

In un matraccio tarato da 20 ml, introdurre 200 ml della soluzione madre (4.5.1). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 9.4, paragrafo 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del ferro (248,3 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del ferro.

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Vedi metodo 9.4, paragrafo 6.2. La soluzione del campione deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 10 µg/ml di ferro (Fe), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente : 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml della soluzione di lavoro (4.5.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione del campione. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare. Queste soluzioni contengono rispettivamente : 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml di ferro (Fe).

7.3. Misure

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5.1) alla lunghezza d'onda di 248,3 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 9.4, paragrafo 8.

La percentuale di ferro (Fe) nel concime è uguale a :

$$Fe\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 9.3 :

$$Fe\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

F_e è la quantità di ferro (Fe) espressa in percentuale del concime

x_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2), in µg/ml

x_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione secondo il metodo 9.1 o 9.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D : se (a1), (a2), (a3), . . ., (ai) ed (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), . . ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a :

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times . \times . \times . \times (vi/ai) \times (100/a)$$

Metodo 9.9

DOSAGGIO DEL MANGANESE NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del manganese negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (manganese) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, il manganese viene determinato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzioni di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.3.

4.4. Soluzioni di riferimento di manganese (Mn)

4.4.1. Soluzione madre di manganese a 1 000 µg/ml

In un becher da 250 ml, sciogliere 1 g, pesato con un'approssimazione di 0,1 mg, di manganese in polvere con 25 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Scaldare su piastra riscaldante sino a completa dissoluzione. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua. Omogeneizzare.

4.5. Soluzione di lavoro di manganese (Mn) a 100 µg/ml:

In un matraccio tarato da 200 ml, diluire 20 ml della soluzione madre (4.4) con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 9.4, paragrafo 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del manganese (279,6 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del manganese

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Vedi metodo 9.4, paragrafo 6.2. La soluzione del campione deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio (4.3).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 5 µg/ml di manganese (Mn), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia la più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzato al punto 6.2. Portare a 100 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare. Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di manganese (Mn).

7.3. Misure

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure alla lunghezza d'onda di 279,6 nm.

8 ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 9.4, paragrafo 8.

La percentuale di manganese (Mn) nel concime è uguale a

$$Mn\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 9.3

$$Mn\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Mn è la quantità di manganese (Mn) espressa in percentuale del concime

x_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

x_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2, in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D : se (a1), (a2), (a3), . . ., (ai) ed (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), . . ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a :

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times \times \times \times (vi/ai) \times (100/a)$$

Metodo 9.10

DOSAGGIO DEL MOLIBDENO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA DI UN COMPLESSO CON IL TIOCIANATO D'AMMONIO.

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del molibdeno negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (molibdeno) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Il molibdeno (V) forma con gli ioni SCN^-, in ambiente acido, un complesso $[MoO(SCN)_5]^{-2}$.

Il complesso molibdico viene estratto mediante acetato di n-butile. Gli ioni interferenti, come il ferro, vengono eliminati nella fase acquosa. La colorazione giallo-arancio viene determinata mediante spettrofotometria ad assorbimento molecolare a 470 nm.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di rame (Cu) a 70 mg/l in ambiente cloridrico 1,5 M

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere 275 mg di solfato di rame ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, con 250 ml di soluzione di acido cloridrico 6 M (4.1). Portare a 1 000 ml con acqua e omogeneizzare.

4.3. Soluzione di acido ascorbico a 50 g/l :

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere con acqua 50 g di acido ascorbico ($C_6H_8O_6$). Portare a 1 000 ml con acqua, omogeneizzare e conservare in frigorifero.

4.4. Acetato di n-butile

4.5. Soluzione di tiocianato d'ammonio 0,2 M

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere con acqua 15,224 g di NH_4SCN. Portare a 1 000 ml con acqua, omogeneizzare e conservare in una bottiglia scura.

4.6. Soluzione di cloruro di stagno (II) a 50 g/l in ambiente cloridrico 2 M :

La soluzione deve essere perfettamente limpida e deve venire preparata immediatamente prima del suo impiego. Utilizzare cloruro di stagno (II) molto puro, altrimenti la soluzione non risulterà limpida.

Per la preparazione di 100 ml di soluzione, sciogliere 5 g di cloruro di stagno (II) ($SnCl_2.2H_2O$) in 35 ml della soluzione d'acido cloridrico 6 M (4.1). Aggiungere 10 ml della soluzione di rame (4.2). Portare a 100 ml con acqua e omogeneizzare.

4.7. Soluzioni di riferimento di molibdeno (Mo).

4.7.1. Soluzione madre di molibdeno (Mo) a 500 µg/ml

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere 0,920 g di molibdato d'ammonio [$(NH_4)_6Mo_7O_{24}$. $4H_2O$] pesato con un'approssimazione di 0,1 mg, con acido cloridrico 6 M (4.1). Portare a 1 000 ml con la stessa soluzione e omogeneizzare.

4.7.2. Soluzione di riferimento intermedia di molibdeno (Mo) a 25 µg/ml

In un pallone tarato da 500 ml, introdurre 25 ml della soluzione madre (4.7.1). Portare a 500 ml con acido cloridrico 6 M (4.1) e omogeneizzare.

4.7.3. Soluzione di lavoro di molibdeno (Mo) a 2,5 µg/ml :

Introdurre 10 ml della soluzione di riferimento intermedia (4.7.2) in un matraccio tarato da 100 ml. Portare a 100 ml con acido cloridrico 6 M (4.1) e omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Spettrofotometro ad assorbimento molecolare regolato a 470 nm equipaggiato con cuvette da 20 mm di cammino ottico.

5.2. Cilindro di decantazione da 200 o 250 ml.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del molibdeno :

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Diluire con la soluzione di acido cloridrico 6 M (4.1) un'aliquota dell'estratto (6.1) in modo da ottenere una concentrazione in molibdeno (Mo) appropriata. Sia D il fattore di diluizione.

Prelevare dall'ultima soluzione di diluizione una aliquota (a) contenente da 1 a 12 µg di molibdeno (Mo), e introdurla nel cilindro di decantazione (5.2). Portare a 50 ml con soluzione d'acido cloridrico 6 M (4.1).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione del bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo tutto il procedimento a partire dall'estrazione, omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Preparare una serie di almeno 6 standard a concentrazione crescente, corrispondenti al campo ottimale di risposta dell'apparecchio.

Per un intervallo compreso tra 0 e 12,5 µg di molibdeno (Mo), nei cilindri di decantazione (5.2) introdurre rispettivamente : 0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro (4.7.3). Aggiungere il complemento a 50 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). I cilindri contengono rispettivamente : 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10 e 12,5 µg di molibdeno (Mo).

7.3 Sviluppo e separazione del complesso

In ciascun cilindro (6.2, 7.1, e 7.2) introdurre successivamente nell'ordine

— 10 ml della soluzione di rame (4.2),
— 20 ml della soluzione di acido ascorbico (4.3).

Omogeneizzare e attendere da 2 a 3 minuti. Poi aggiungere:

— 10 ml di acetato di n-butile (4.4), con pipette di precisione
— 20 ml di soluzione di tiocianato (4.5).

Agitare per 1 minuto per estrarre il complesso nella fase organica, lasciar decantare, dopo la separazione delle due fasi, sifonare completamente la fase acquosa e scartarla. Lavare poi la fase organica con:

— 10 ml della soluzione di cloruro di stagno (II) (4.6).

Agitare per 1 minuto. Lasciar decantare e eliminare completamente la fase acquosa.

Raccogliere la fase organica in una provetta, ciò permette di radunare le gocce d'acqua in sospensione.

7.4. Misure.

Alla lunghezza d'onda di 470 nm, utilizzando la soluzione standard da 0 µg/ml di molibdeno (Mo) come riferimento, misurare e registrare le assorbanze delle soluzioni ottenute secondo il punto 7.3.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Preparare la curva di taratura riportando in ascissa le masse corrispondenti in µg di molibdeno (Mo) delle soluzioni di taratura (7.2) e in ordinate i valori corrispondenti delle assorbanze (7.4) ottenuti con lo spettrofotometro.

A partire dalla curva di taratura, determinare le masse di molibdeno (Mo) nella soluzione campione (6.2), e nella prova in bianco (7.2). Queste masse sono indicate rispettivamente con: (x_s), (x_b)

La percentuale di molibdeno (Mo) nel concime è uguale a:

$$Mo\ \% = [(x_s - x_b) \times V/a \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 9.3:

$$Mo\ \% = [(x_s - x_b) \times V/a \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Mo e la quantità di molibdeno (Mo) espressa in percentuale del concime
a e il volume in ml dell'aliquota prelevata nell'ultima soluzione di diluizione (6.2)
x_s e la massa di molibdeno (Mo) della soluzione campione (6.2) in µg
x_b e la massa di molibdeno (Mo) della soluzione della prova in bianco (7.1), il cui volume corrisponde al volume dell'aliquota della soluzione (6.2), in µg
V e il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2 in ml
D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2
M e la massa del campione secondo il metodo 9.1 o 9.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2) sono le aliquote e (v1), (v2), i volumi corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v1/a1) \times (v2/a2)$$

Metodo 9.11

DOSAGGIO DELLO ZINCO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio dello zinco negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (zinco) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, lo zinco viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzioni di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 9.4, paragrafo 4.3.

4.4. Soluzioni di riferimento di zinco (Zn)

4.4.1. Soluzione madre di zinco a 1 000 ug/ml

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere 1 g, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, di zinco in polvere o in pezzetti in 25 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). A completa dissoluzione, portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.4.2. Soluzione di lavoro di zinco 100 µg/ml:

In un matraccio tarato da 200 ml, diluire 20 ml della soluzione (4.4) con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 9.4, paragrafo 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emetta le righe caratteristiche dello zinco (213,8 nm). L'apparecchiatura deve essere dotata di un correttore del fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione dello zinco

Vedi metodi 9.1 e/o 9.2 e, se necessario, 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Vedi metodo 9.4, paragrafo 6.2. La soluzione del campione deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 5 µg/ml di zinco (Zn), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). Se è il caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzato al punto 6.2. Portare a 100 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, e 5 µg / ml di zinco (Zn).

7.3. Misure

Vedi metodo 9.4, paragrafo 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5.1) per le misure alla lunghezza d'onda di 213,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 9.4, paragrafo 8.

La percentuale di zinco (Zn) nel concime è uguale a

$$Zn\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 9.3

$$Zn\ \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Zn è la quantità di zinco (Zn) espressa in percentuale del concime

x_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

x_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), . . . , (ai) ed (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), . . . , (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = [(v1/a1) \times (v2/a2) \times (v3/a3) \times \times \times \times (vi/ai) \times (100/a)]$$

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali
L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

93A5622

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1993.

Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge n. 853/1984;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari», in particolare l'art. 37, comma 3, come modificato dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio, n. 118: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, numero 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche»;

Ritenuto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66: «Attuazione della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di ricetta medico-veterinaria conforme all'allegato del presente decreto da utilizzare per la prescrizione dei medicinali di cui agli articoli 3, comma 6, e 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66.

2. Il modello di ricetta previsto al comma 1 è composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui:

l'originale colorato in rosa riporta la dicitura «Copia per il farmacista»;

la prima copia, colorata in giallo, riporta la dicitura «Copia per l'utilizzazione finale»;

la seconda copia, colorata in azzurro, riporta la dicitura «Copia destinata alla U.S.L. competente per territorio, dove ha sede l'utilizzazione finale»;

la terza copia, colorata in bianco, riporta la dicitura «Copia per il veterinario».

Art. 2.

1. La disposizione concernente la ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica anche ai medicinali contenenti sostanze neurotrope, tranquillanti e ß-agonisti nonché ai medicinali contenenti le sostanze di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, e nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66.

2. La ricetta deve essere compilata in ogni parte e firmata, utilizzando penna a inchiostro indelebile.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, per la prescrizione dei medicinali da somministrare ad animali non produttori di alimenti per l'uomo, è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell'art. 167 del testo unico delle leggi sanitarie integrata con l'indicazione della specie dell'animale cui è destinato il medicinale prescritto; la prescrizione viene rilasciata in unico esemplare dal medico veterinario.

4. Il farmacista, nei casi di non ripetibilità previsti all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e nei casi previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, limitatamente alla prescrizione di medicinali destinati ai soli animali da compagnia, trattiene la ricetta ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione per tre anni.

5. La ricetta di cui al precedente comma, in caso di ripetibilità della stessa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, ha validità di tre mesi dalla data di rilascio e può essere riutilizzata fino a cinque volte. Scaduto tale termine, il farmacista ritira la prescrizione.

6. Gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato all'art. 10, comma 7, del decreto

legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, sono assolti nei casi di ripetibilità della ricetta di cui al comma 3, in via subordinata, con la conservazione, da parte del farmacista dispensatore, di una fotocopia della ricetta stessa, dopo ogni spedizione; in ogni caso al termine del periodo di ripetibilità, la ricetta viene ritirata dal farmacista.

Art. 3.

1. Il modello di ricetta medico-veterinaria, allegato al presente decreto, viene utilizzato anche per acquistare i medicinali destinati a costituire le scorte di cui all'art. 34, comma 1, e all'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; in tal caso il medico veterinario evidenzia, alla voce «medecinali da fornire», la dicitura «Rifornimento per scorta dell'impianto» oppure la dicitura «Rifornimento per scorta propria», sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano.

Art. 4.

1. Il medico veterinario è tenuto a prescrivere i medecinali secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Il farmacista è tenuto a spedire esclusivamente le ricette redatte secondo le modalità stabilite dal presente decreto

3. Gli adempimenti di registrazione previsti dall'art 33, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, possono essere assolti anche conservando per almeno tre anni la copia della ricetta destinata all'allevatore, prevista dal modello di cui all'allegato al presente decreto.

4 Le copie delle ricette di cui al comma precedente, devono essere conservate in ordine cronologico e numerate progressivamente e devono essere integrate delle informazioni indicate alle lettere da *a)* ad *f)* dell'art 33, comma 1, qualora non riportate sulla ricetta stessa

5. Gli adempimenti di registrazione previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, possono essere assolti anche conservando per almeno tre anni le copie delle ricette destinate all'allevatore, previste dal modello di cui all'allegato al presente decreto. Tali copie devono essere raccolte separatamente da quelle delle ricette di cui al comma 3, secondo le modalità riportate al comma 4.

Art. 5.

1. Gli adempimenti di registrazione relativi allo scarico dei medecinali costituenti scorta ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, limitatamente al registro di carico e scarico tenuto presso gli impianti di cura di animali da compagnia, possono essere effettuati indicando lo scarico per confezione. In tale circostanza la registrazione deve comunque risultare compatibile con l'attività svolta presso l'impianto e le indicazioni relative alla destinazione del medecinale devono essere sostituite da un chiaro riferimento al «Repertorio clientela» già previsto dal decreto-legge n. 853/1984.

2. Il registro di carico e scarico di cui all'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, può essere sostituito con un registro sul quale il medico veterinario annoti i trattamenti effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66. Su tale registro possono anche essere annotati i trattamenti eseguiti a sensi dell'art. 3, comma 5 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1993, n. 119, purché opportunamente evidenziati.

3. Qualora il registro di carico e scarico venga sostituito con il registro di cui al precedente comma 2, la registrazione del carico si intende assolta mediante il trattamento, da parte del veterinario, della copia della ricetta con cui è stato effettuato l'acquisto del o dei medecinali veterinari. Tale copia deve essere allegata al registro con la fattura d'acquisto.

Art. 6.

1. Gli adempimenti di registrazione previsti dal presente decreto devono essere effettuati entro sette giorni dalla data di acquisto e vendita, somministrazione o utilizzazione del medicinale.

Art. 7.

1. Il modello di ricetta di cui all'allegato è adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1992 «Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria», ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO-VETERINARIO PRESCRITTORE.

1) Medico veterinario prescrittore:
cognome e nome ....
indirizzo ....
U.S.L. di residenza ....
numero di iscrizione all'albo ....

2) Destinatario della fornitura:
proprietario degli animali ....
via .... frazione ....
comune .... (provincia di ....) U.S.L. ....
codice allevamento (se previsto) ....

3) Diagnosi (da indicare solo sulla copia che rimane al veterinario) ....
....
....

4) Medicinali da fornire:

Nome	Confezione e quantità	Posologia e durata del trattamento
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

☐ Rifornimento per scorta dell'impianto.
☐ Rifornimento per scorta propria.

5) Tempo di sospensione:

a)	*b)*	*c)*	*d)* ....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

6) Identificazione degli animali/dell'animale:

N.	Specie	Marca auric. tatuaggio box ecc., ove necessario	Razza	Sesso	Categoria
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

7) Copia del presente modello:
a) deve essere inviata alla U.S.L.;
b) non deve essere inviata alla U.S.L.

Località .... Data ....

Timbro e firma ....

B) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO
(Solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'art. 34):
Estremi autorizzazione U.S.L. ....
Timbro e firma del titolare/conduttore ....

C) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA:
Timbro del venditore .... Data di consegna ....
Località ....

Firma del farmacista ....

93A5618

DECRETO 28 settembre 1993.

Elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, introdotto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che prevede che il Ministro della sanità stabilisca, con proprio decreto, l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria;

Visto l'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come sostituito dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

1. Non sono sottoposte all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ai fini della commercializzazione le categorie di medicinali veterinari elencate nell'allegato al presente decreto.

2. La scelta delle categorie di medicinali veterinari elencate in allegato fa salvo in ogni caso il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato e integrato dall'art. 10 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66.

3. La vendita all'utilizzazione finale dei medicinali compresi nelle categorie di cui al comma 1 deve comunque essere effettuata dal farmacista, in farmacia e presso il grossista la vendita presso il grossista; è limitata:

a) ai veterinari nei casi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

b) ai titolari di animali che siano destinati alla produzione di alimenti;

c) ai titolari di impianti nei quali vengono curati allevati o custoditi professionalmente animali.

Art. 2.

1. Per i farmaci veterinari di cui all'art. 1, il farmacista non è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119/1992, come modificato dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 66/1993, per quanto riguarda la registrazione e la conservazione della documentazione da cui risultino le transazioni in uscita dei suddetti farmaci.

Art. 3.

1. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della possibilità di commercializzare medicinali rientrati nelle categorie di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenute a darne comunicazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, assumendosi ogni responsabilità che possa scaturire a seguito di eventuali controlli.

2. La comunicazione, di cui al comma precedente, relativa ad ogni singolo prodotto deve pervenire al Ministero della sanità entro i sessanta giorni antecedenti la commercializzazione, che potrà avere inizio a seguito del ricevimento da parte dell'azienda della specifica presa d'atto del Ministero della sanità.

3. Le aziende produttrici interessate dovranno allegare alla comunicazione di cui al comma 1 l'originale dei nuovi stampati illustrativi e confezionamenti, modificando solo la dicitura precedentemente autorizzata, relativa al regime di prescrizione, con la frase: «La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Art. 4.

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e solo contestualmente alla presentazione di nuove domande di registrazione o di modifica riguardante medicinali veterinari già registrati, le aziende interessate potranno presentare domanda intesa a far riconoscere ad uno specifico prodotto la cui composizione lo consenta, lo *status* di medicinale veterinario non soggetto all'obbligo di ricetta medico-veterinaria, anche se non appartenente alle categorie indicate nell'allegato al presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente sarà oggetto di valutazione da parte del Ministero della sanità.

3. Le aziende interessate non potranno provvedere alla modifica delle indicazioni relative al regime di vendita del prodotto, se non dopo la notifica del parere favorevole da parte del Ministero della sanità.

Art. 5.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, procederà all'aggiornamento periodico dell'elenco di medicinali veterinari di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

CATEGORIE DI MEDICINALI VETERINARI CONCEDIBILI SENZA RICETTA MEDICO-VETERINARIA

Antibiotici:

antibiotici aminoglucosidici per uso orale destinati agli animali da compagnia in confezione ad essi esclusivamente destinate;

antibiotici aminoglucosidici in preparazioni per il solo uso esterno anche negli animali da reddito;

gli antibiotici polipeptidici per uso orale destinati agli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinate, od in preparazioni per uso topico a limitata posologia.

Antisettici:

soluzioni e tinture a base di iodio e di glicole polietilenico per uso topico;

composti dell'alluminio;

composti organici quali etanolo denaturato, etanolamina, acidi organici (tricloroacetico, benzilico, borico, salicilico, p-idrossibenzoico,p-fenol-sulfonico, picrico), per il solo uso esterno;

coloranti per solo uso topico, ad eccezione di quelli destinati agli animali in lattazione;

tensioattivi cationici (derivati dall'ammonio quaternario) per solo uso topico ad eccezione di quelli destinati ad animali in lattazione ed alle galline ovaiole.

Antielmintici:

piperazina e suoi dali destinati agli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinate.

Antistaminici:

derivati del difenilmetano e della fenotiazina destinati esclusivamente al cane, purché in confezione a dosaggio limitato su cui sia evidente l'avvertenza «NON SOMMINISTRARE A GATTI».

Antisettici intestinali:

alluminio bismutato, salicilato basico di alluminio e calomelano.

Astringenti ed antiacidi:

tutti con esclusione del bario cloruro.

Enzimi digestivi:

tutte le confezioni destinate ai soli animali da compagnia, purché le indicazioni terapeutiche riguardino la correzione degli stati di iposecrezione nell'età neonatale.

Carminativi:

tutti.

Purganti:

tutti quelli somministrabili per via orale, agli animali da affezione, con esclusione dei purganti antrachinonici in confezioni ad essi esclusivamente destinate.

Medicinali per la terapia epatica e biliare:

tutti quelli somministrabili per via orale.

Ematopoietici:

tutti gli oligoelementi coadiuvanti purché somministrabili per via orale;

preparati per la prevenzione dell'anemia degli animali lattanti da somministrare per via parenterale;

tutte le vitamine coadiuvanti da somministrare sia per via orale che parenterale.

Espettoranti:

tutti i salini anche se destinati ad animali da reddito;

espettoranti volatili, con esclusione di quelli destinati agli animali da reddito.

Mucolitici:

tutti quelli destinati agli animali da compagnia in confezioni ad essi esclusivamente destinate.

Antitosse:

solo i derivati fenotiazinici ad attività antistaminica destinati al cane (specifica ESCLUSIONE DEL GATTO).

Fra gli anestetici locali:

solo le preparazioni per applicazione topica in confezione spray destinate ai soli animali da compagnia.

Promotori del metabolismo energetico:

i precursori diretti ed indiretti del glicogene a somministrazione orale.

Promotori del metabolismo protidico:

gli amminoacidi essenziali e quelli utili per la detossificazione.

Farmaci per la correzione di carenze minerali:

tutti quelli somministrabili per via orale.

Vitamine:

tutte le vitamine ad esclusione dei preparati contenenti solo vitamina A e/o vitamine D destinate alla somministrazione orale a tutti gli animali;

le vitamine, ad esclusione dei prodotti contenenti solo vitamina A e/o vitamina D destinate alla somministrazione via parenterale, in confezioni esclusivamente destinate ad animali da compagnia.

Lieviti vivi:

tutti.

Fermenti lattici:

tutti.

Farmaci per l'apparato tegumentario:

astringenti con esclusione del mentolo, del timolo e tintura di arnica negli animali da reddito;

caustici per esclusivo uso esterno, solo per animali da reddito.

Antipruriginosi:

anestetici per evaporazione (freddo) in confezioni destinate esclusivamente agli animali d'affezione;

cicatrizzanti destinati al solo uso esterno;

tutti i rigeneratori.

Sono inoltre da includere in questo elenco le soluzioni destinate alla terapia fluida, anche se da somministrare per via parenterale.

93A5619

DECRETO 5 ottobre 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1993 recante norme per l'importazione dall'estero di lepri.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1993, recante norme per l'importazione di lepri dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale del 14 settembre 1993, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Qualora il lancio non avvenga nel territorio dell'unità sanitaria locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale unità sanitaria locale provvede a dare comunicazione dell'inoltro degli animali a quello dell'unità sanitaria locale competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria.

2. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per il territorio di lancio invia comunque esplicita disposizione ai responsabili dell'immissione in libertà delle lepri affinché essi:

a) provvedano a lanciare solo gruppi di lepri della stessa provenienza, evitando il mescolamento di soggetti di provenienza diversa;

b) provvedano ad inviare nel più breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte. Di tale invio dovrà essere data comunicazione anche al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale».

Art. 2.

1. L'art. 11 del decreto ministeriale 14 settembre 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Le regioni a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché le lepri vengano immesse in libertà nel rispetto degli eventuali piani di controllo attuati nei confronti di malattie trasmissibili della specie».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: MARABELLI

93A5665

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 settembre 1993.

Contratti tipo fra imprese armatoriali e società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata con la Società italiana radiomarittima S.I.R.M. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Vista la convenzione stipulata con la Compagnia generale Telemar S.p.a. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 11 delle suddette convenzioni, sono stati approvati i contratti tipo regolanti i reciproci rapporti tra le citate società concessionarie e gli armatori, pubblicato nel supplemento ordinario n. 111 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1988 con il quale sono state approvate modifiche ai citati contratti tipo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1988;

Considerato che le società concessionarie S.I.R.M. e Telemar hanno concordato con le confederazioni armatoriali Confitarma e Fedarlinea ulteriori variazioni da apportare ai predetti contratti tipo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Con decorrenza 1° gennaio 1992 i contratti tipo A/RT e A/RTF sono modificati come specificato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Con decorrenza 1° gennaio 1992 la tabella 1 riportata di seguito al contratto tipo diporto è integrata come specificato nell'allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro della marina mercantile*
CARTA

ALLEGATO 1

Contratto tipo A/RT

L'elenco dei materiali posti a carico delle concessionarie, di cui all'art. 3, comma quarto, punto 2), è così integrato:

altoparlanti;
amperometri;
basi per valvola;
cavi all'interno della stazione radio;
circuiti integrati singoli e PROMS;
connettori (plug-innesti);
cuffie;
interruttori e microinterruttori;
led (diodi ad emissione luminosa);
microfoni;
microtelefoni;
relais;
tasti per grafia;
trasformatori di piccola potenza.

L'art. 3, comma quarto, punto 3), è così modificato:

«3) alla fornitura della manodopera per gli interventi tecnici effettuati nel limite massimo complessivo di 3 ore per intervento con esclusione dei tempi e spese di locomozione e di eventuale trasferta per i porti non serviti da stazioni di assistenza del concessionario».

L'art. 3, comma quinto, è così modificato.

«Il concessionario, nel periodo di validità del contratto, provvederà a propria cura e spese e con la propria organizzazione all'estero a tutti gli adempimenti di cui al quarto comma, punti 1), 2) e 3) del presente articolo».

Le tabelle 1 e 2 sono così integrate:

Tabella 1 - Spese di impianto

17) sistema SATCOM a 2 canali	L.	7 000.000
18) sistema SATCOM a 4 canali	»	9 000 000
19) terminale satellitare di comunicazione «STANDARD-C»	»	1.500 000

Tabella 2 - Canone annuo.

17) sistema SATCOM a 2 canali	L.	10.000 000
18) sistema SATCOM a 4 canali	»	13 000 000
19) terminale satellitare di comunicazione «STANDARD-C»	»	1 200 000

Contratto tipo A/RTF

L'elenco dei materiali posti a carico delle concessionarie, di cui all'art. 3, comma quarto, punto 2), è così integrato:

altoparlanti,
amperometri,
basi per valvola,
cavi all'interno della stazione radio,
circuiti integrati singoli e PROMS,
connettori (plug-innesti);
cuffie,
interruttori e microinterruttori,
led (diodi ad emissione luminosa);
microfoni,
microtelefoni;
relais,
tasti per grafia,
trasformatori di piccola potenza.

L'art. 3, comma quarto, punto 3), è così modificato:

«3) alla fornitura di manodopera per gli interventi tecnici, compresa l'assistenza tecnica del concessionario alle ispezioni governative, effettuati nel limite complessivo di due ore per intervento con un massimo di tre interventi per ogni anno».

L'art. 3, comma quinto, è così modificato:

«Sono esclusi i tempi di viaggio e le spese di trasferta per i porti non sede di stazioni di assistenza del concessionario».

Le tabelle 1 e 2 sono così integrate:

Tabella 1 - Spese di impianto

13) terminale di bordo per telefonia automatica in VHF e SSB	L.	180 000

Tabella 2 - Canoni

11) terminale di bordo per telefonia automatica in VHF e SSB	L.	129 000

La tabella 2 è altresì integrata con la seguente nota:

«Qualora nella licenza di esercizio della stazione redioelettrica risultino più ricetrasmettitori VHF portatili, per il secondo e terzo apparato è previsto un canone annuo di L. 70 000 cadauno, mentre nessun canone è previsto per gli apparati oltre il terzo.

Detto canone è aggiornato annualmente con le stesse modalità di adeguamento previste per i restanti canoni».

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

ALLEGATO 2

Canoni annui e spese di impianto al 1° gennaio 1992

Tipo di apparato		Canone annuo
Terminale satellitare di comunicazione «STANDARD C»	L.	237 000
Terminale di bordo per telefonia automatica in VHF e SSB: il canone è commisurato all'integrazione forfettaria, di cui all'art. 4, comma secondo		

Tipo di apparato		Spese di impianto
Terminale satellitare di comunicazione «STANDARD C»	L.	1 300 000
Sistema SATCOM a 2 canali	»	6 500 000
Sistema SATCOM a 4 canali	»	7 500.000
Terminale di bordo per telefonia automatica in VHF e SSB	»	180 000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

93A5647

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

ISTRUZIONI UIC R.V. n. 1993/1 del 5 ottobre 1993.

Riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica.

Il decreto legislativo n. 87/1992 ha dettato nuovi criteri di bilancio delle istituzioni creditizie che hanno comportato la modifica delle regole di segnalazione delle banche abilitate in materia di riporti, pronti contro termine su titoli, opzioni e futures. Al fine di ottenere la necessaria coerenza nelle segnalazioni di CVS (Comunicazione valutaria statistica) degli .operatori residenti sono modificate le istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990). Ulteriori modifiche a queste istruzioni vengono introdotte in relazione a nuove facoltà operative in materia di oro greggio ed alla necessità di rilevare le informazioni «Paese» e «controparte estera» in

taluni casi. Le modifiche entreranno in vigore a decorrere dalle segnalazioni del mese di gennaio 1994.

Il testo aggiornato delle istruzioni in materia di CVS sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

A) OPERAZIONI DI RIPORTO E PRONTI CONTRO TERMINE SU TITOLI.

1) *Operazioni di operatore residente in contropartita diretta di non residente.*

Vanno segnalate nella fase di accensione con CVS - Operazione finanziaria indicando nel riquadro «Operazione» il codice 4 «prestiti». Nello stesso riquadro come «Paese di residenza del mutuante il prestito» va indicato quello dell'acquirente a pronti;

il valore operazione, l'importo nominale e l'importo in linea capitale sono di norma corrispondenti al valore dell'importo effettivamente erogato;

nel riquadro «Prestiti» come «tipo prestito» va utilizzato il codice 2 «Riporti e pronti contro termine» (cfr. in allegato la nuova sezione 2 della CVS - Operazione finanziaria che sostituisce a tutti gli effetti la precedente). Nello stesso riquadro va indicato «1» nella casella «numero rate»; per «tipo tasso di interesse fisso» va riportato il tasso annuo effettivo globale.

Alla scadenza delle operazioni di riporto e pronti contro termine vanno osservate le disposizioni in materia di rimborso di prestiti. Nella sezione regolamento alla voce «di cui interessi» va riportata la componente reddituale di tali operazioni costituita dalla differenza tra l'importo regolato a pronti e quello a termine.

2) *Operazioni effettuate in contropartita di banca abilitata.*

Le operazioni di riporto e pronti contro termine effettuate in contropartita di banca abilitata da residenti e non residenti non formano oggetto di segnalazione di CVS.

B) PREMI SU OPZIONI.

Le opzioni emesse da non residenti (opzioni estere) e quelle emesse da residenti (opzioni italiane) sono assimilate ai fini delle segnalazioni statistiche valutarie rispettivamente ai titoli esteri e italiani. I premi pagati o riscossi dai residenti in contropartita di banche abilitate per opzioni estere formeranno pertanto oggetto di segnalazione di CVS. Per non alterare gli schemi segnaletici tali premi continueranno ad essere segnalati con CVS - Operazioni non mercantili, osservando le norme di compilazione previste in materia; l'ufficio provvederà direttamente allo stralcio dei relativi dati, classificandoli tra quelli di natura finanziaria.

Nel caso di premi su opzioni italiane negoziate da «non residenti» va prodotta:

CVS - Operazione non mercantile, se in contropartita di residenti diversi dalle banche abilitate;

CVS - Sezione non residenti, se in contropartita di banche diverse da quelle emittenti.

Nessuna CVS è dovuta nel caso di opzioni italiane negoziate da non residente in contropartita della stessa banca emittente.

C) MARGINI INIZIALI SU FUTURES.

I «margini iniziali» su futures ai fini delle segnalazioni statistiche sono classificati tra le operazioni finanziarie. Per non alterare gli schemi segnaletici tali margini continueranno ad essere segnalati con CVS - Operazioni non mercantili, utilizzando le causali di nuova istituzione 750 «margini iniziali su futures trattati nel mercato regolamentato italiano» e 751 «margini iniziali su futures trattati sui mercati regolamentati esteri». L'ufficio provvederà direttamente allo stralcio dei relativi dati classificandoli tra quelli di natura finanziaria. Per i margini di variazione giornaliera, che continueranno ad essere segnalati con le causali di flusso di cui ai codici 6800, 6801, 6802, 6803, non dovranno essere fornite le informazioni contenute nel riquadro «altri elementi relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione».

D) ORO.

Le operazioni di rivendita e di concessione di prestiti d'uso di oro greggio di proprietà delle banche abilitate in contropartita di clientela residente vanno segnalate con CVS - Operazione mercantile secondo le modalità di cui alle istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990.

E) CVS FINANZIARIA - CODICE «7 - ALTRI».

L'informazione «Paese» prevista nel riquadro «Operazione» della CVS - Operazione finanziaria va fornita anche nel caso di operazioni individuate con il codice «7 - Altri». Nella fattispecie il «Paese» va indicato come segue:

per gli investimenti in attività rappresentate da titoli o da strumenti similari, il Paese emittente tali valori;

per gli investimenti in attività diverse, il Paese del creditore.

F) RIQUADRO «RIFERIMENTI CONTRATTUALI».

Le informazioni concernenti la controparte estera, nel caso di operazioni di compravendita tra banche abilitate e operatori residenti di valori mobiliari esteri (CVS - Operazione finanziaria), opzioni (CVS - Operazione non mercantile) e oro greggio (CVS - Operazione non mercantile) vanno fornite come segue:

controparte estera: codice «3 - Altra»;

tipo controparte estera: codice «3 - Sistema creditizio»;

Paese di residenza della controparte: codice «799».

G) NORME TRANSITORIE.

Le operazioni di riporto e di pronti contro termine in essere al 31 dicembre 1993 continueranno ad essere segnalate all'atto della chiusura con le modalità previste per la compravendita di valori mobiliari.

Il direttore: CIAMPICALI

Segue: ALLEGATO 3
Sezione 2 Finanziaria (T04)

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA
OPERAZIONE FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULLA OPERAZIONE

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

DATA CONTRATTO: mm aa

CONTROPARTE ESTERA:

1 - Casa madre o principale partecipante
2 - Filiale o partecipazione diretta o indiretta superiore al 20%
3 - Altra (a)

1 - Amministrazioni pubbliche
2 - Imprese di assicurazione
3 - Sistema creditizio
4 - Società finanziarie
5 - Fondi comuni
6 - Imprese produttive
7 - Famiglie e diversi
8 - Organismi comunitari
9 - Organismi internazionali
10 - Ambasciate e Consolati (a)

Paese di residenza della controparte — In chiaro — Codice (b)

OPERAZIONE

1 - Pagamento
2 - Incasso (a)

1 - Azioni
2 - Altri valori mobiliari
3 - Partecipazioni non rappresentate da titoli
4 - Prestiti
5 - Depositi, conti correnti e altre disponibilità
6 - Beni e diritti immobiliari
7 - Altri (a)

PAESE DI:
- residenza dell'emittente i valori mobiliari
- residenza del mutuante il prestito
- ubicazione attività reali e altre finanziarie
— In chiaro — Codice (b)

INTERVENTI PUBBLICI DIRETTI O INDIRETTI

Assicurativi ☐ Finanziari ☐
(barrare entrambe le caselle nel caso di ambedue gli interventi)

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE

L'operazione è connessa ad un legame durevole e/o ruolo attivo nella gestione dell'impresa (investimento diretto)? Si 1 No 2

Se "SI'", e l'oggetto dell'operazione riguarda un'impresa produttiva estera, indicare l'attività economica prevalente utilizzando i codici "branca" riportati nel retro della Sezione 1 Operatore:

Sigla della provincia in cui si svolge l'attività dell'unità operativa interessata all'operazione:

VALORE DELL'OPERAZIONE

IMPORTO: Valuta (abbr.) — In unità di valuta — Controv. milioni di lire — Codice valuta (c)

PRESTITI

IMPORTO NOMINALE: In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

TIPO DEL PRESTITO

1 - Legato ad operazioni commerciali
2 - Riporti e pronti contro termine
3 - Con carattere di partecipazione
4 - Altro (a)

PIANO DI AMMORTAMENTO

IMPORTO IN LINEA CAPITALE: In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

Numero rate — Data prima rata (mm aa) — Data ultima rata (mm aa) — Tasso di interesse fisso (%) — Tipo tasso di interesse variabile (vedi tabella nel retro) 0

CONDIZIONI PARTICOLARI: (se presenti più clausole, barrare le relative caselle) Zero coupons ☐ Rimborso anticipato ☐ Multicurrency ☐ Altro ☐

GARANZIE PRESTATE O RICEVUTE

OGGETTO DELLA GARANZIA (barrare entrambe le caselle nel caso di ambedue le garanzie) Cambio ☐ Capitale e/o interessi ☐

PAESE DEL GARANTE: In chiaro — Codice (b)

(a) Riportare nella casella il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(b) Vedi tabella nel retro della Sezione 1 Operatore.
(c) Vedi tabella nel retro (indicare 018 se lit., omettendo di compilare lo spazio "In unità di valuta").
(d) Se trattasi di lire italiane (codice valuta 018), non compilare lo spazio "in unità di valuta".

93A5677

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 24 settembre 1993, n. **94/1993.**

Assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 42.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della funzione pubblica

1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» all'art. 42 ha dettato norme sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette che innovano profondamente il sistema delle assunzioni dei soggetti suindicati presso le amministrazioni ed enti pubblici.

Il primo comma dell'art. 42 prevede, infatti, che le assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici avvengano «...per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ».

Successivamente con circolare n. 7/1993 del 5 marzo 1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, ha dettato gli indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di assunzioni pubbliche nel corso del 1993 e, relativamente alla norma dell'art 42, ha indicato l'opportunità di utilizzare, per ciò che riguarda la disciplina della selezione, procedure analoghe a quelle di cui all'art 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56

La scrivente, pertanto, ritiene che si possa fare riferimento alle istruzioni a suo tempo emanate in materia di avviamenti a selezione ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione, ~~in quanto compatibili con la particolare~~ disciplina del collocamento obbligatorio.

Si indicano di seguito le modalità applicative della norma in esame.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. Destinatari della norma sono le amministrazioni pubbliche, le aziende ed enti pubblici di cui agli articoli 1 e 12 della legge n. 482/1968

2.2. Le assunzioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n 482, e successive modificazioni e integrazioni

2.3. Limite di età.

Si è posto il problema se per le assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici debbano essere applicate le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che prevedono che il limite massimo di età per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni non può superare i 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici.

Al riguardo si ritiene che — considerato che la disciplina del collocamento obbligatorio è regolata da norme speciali — i soggetti protetti, per l'accesso ai posti riservati, abbiano diritto a beneficiare del maggior limite di età di 55 anni previsto dalla legge n. 482/1968; pertanto fino alla stessa età di 55 anni debbono essere inseriti nelle graduatorie per l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici.

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE.

3.1. *Iscrizione negli elenchi.*

3.1.1. Gli uffici provinciali provvederanno ad acquisire, con le modalità ritenute più idonee, le dichiarazioni dei lavoratori protetti relative alle qualifiche per le quali intendono essere avviati presso le pubbliche amministrazioni (fino ad un massimo di tre), nonché tutti gli altri elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

3.1.2. Ogni ufficio provinciale del lavoro predispone apposite graduatorie per i soggetti appartenenti alle categorie protette da utilizzare per gli avviamenti presso amministrazioni, aziende ed enti pubblici.

4. GRADUATORIA

4.1. Appare utile che per la formazione delle graduatorie vengano applicati criteri uniformi da parte di tutti gli uffici provinciali. A tal fine appare opportuno adottare i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, dettante norme per l'applicazione della disciplina dell'art. 16 della legge n. 56/1987, con esclusione del coefficente del 10% previsto per le province con tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale. Tale esclusione appare giustificata dal fatto che l'avviamento avviene solo su base provinciale.

Peraltro per rispondere a specifiche esigenze proprie della provincia, si ritiene che ogni ufficio provinciale possa prevedere ulteriori criteri, considerato che il sistema generale della legge n. 482/1968 consente che le graduatorie possano essere adeguate alle situazioni locali.

4.2. Inoltre si ritiene necessario che tra gli elementi comuni che concorrono alla formazione delle graduatorie figuri anche il grado della invalidità, considerato che anche la precedente normativa (art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67) aveva posto come criterio di precedenza ai fini delle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici il maggior grado di invalidità.

A tal fine, il punteggio risultante dal computo degli elementi base di cui più sopra si è detto, andrà ridotto sulla base delle fasce di invalidità, come indicato nell'allegata tabella 1.

4.3. Le graduatorie hanno validità annuale e sono formate dagli uffici provinciali alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data sono riferiti i punteggi complessivi, che possono essere modificati nelle stesse ipotesi previste per le graduatorie formate per l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987.

Le graduatorie sono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Al riguardo appare utile sottolineare che la formazione delle graduatorie si basa su elementi non discrezionali e naturalmente gli eventuali errori materiali che dovessero verificarsi possono essere corretti dallo stesso ufficio provinciale in sede di autotutela, anche su segnalazione dei diretti interessati.

Si ritiene che le graduatorie debbano essere pubbliche, atteso che deve prevalere il principio della trasparenza dell'attività amministrativa ogniqualvolta non vi sia contrasto con la tutela dell'interesse alla riservatezza.

4.4. In merito al calcolo del punteggio relativo all'anzianità di iscrizione, si ritiene utile far presente che occorre far riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

5. MODALITÀ DI AVVIAMENTO A SELEZIONE.

5.1. Considerato il carattere provinciale della disciplina del collocamento obbligatorio, le richieste per l'avviamento a selezione da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.

5.2. Le richieste, che devono essere limitate alle effettive carenze dell'ente, sono pubbliche e devono indicare, oltre agli altri elementi già individuati per la procedura relativa all'avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, anche la categoria di appartenenza dei soggetti protetti.

Si ritiene utile far presente che per l'individuazione delle qualifiche a basso contenuto professionale occorre far riferimento a quanto stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego.

5.3. Qualora non siano disponibili lavoratori in possesso delle qualifiche richieste, l'ufficio provinciale, sentito l'ente interessato, avvia a selezione lavoratori in possesso di qualifiche equipollenti. Inoltre appare utile rilevare che in caso di mancanza di lavoratori con la qualifica richiesta non appare possibile il reperimento in altre province, considerato il carattere provinciale del collocamento obbligatorio.

5.4. Sempre in applicazione del principio della trasparenza dell'attività, si ritiene che anche gli atti di avviamento a selezione debbano essere pubblici.

5.5. In merito all'individuazione delle qualifiche che gli enti pubblici devono richiedere agli uffici provinciali del lavoro, si rimanda a quanto disposto con la circolare n. 29/1989 del 4 aprile 1989, applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni.

5.6. Anche per quanto riguarda i criteri per l'avviamento a selezione si rinvia alle istruzioni di cui alle circolari applicative dell'art. 16 della legge n. 56/1987, in quanto compatibili.

6. SELEZIONE.

In relazione alle modalità della selezione che viene effettuata da parte degli enti pubblici, si rimanda a quanto stabilito nella circolare n. 7/1993 del 5 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica. Peraltro si ritiene utile far presente che in sede di selezione di lavoratori invalidi, l'idoneità al lavoro deve essere verificata tenendo conto dei criteri generali in materia, secondo i quali l'invalido, pur dovendo risultare idoneo a svolgere le mansioni per le quali deve essere assunto, può offrire prestazioni ridotte, rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria minorazione.

7. RINUNCIA.

In caso di rinuncia all'avviamento a selezione senza giustificato motivo, la Commissione provinciale, in base ai poteri che la legge le attribuisce in materia, può stabilire criteri generali che prevedano eventuali penalizzazioni nel punteggio di graduatoria degli interessati.

8. ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE.

8.1. Considerato che lo stato di invalidità è uno degli elementi che concorre con gli altri alla formazione delle graduatorie, si ritiene che — in analogia a quanto prevedeva l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 — le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante devono essere effettuate nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il loro grado di invalidità.

Pertanto l'ente pubblico interessato, prima di procedere all'assunzione degli invalidi che hanno superato la prova selettiva, deve richiedere all'ufficio provinciale del lavoro che venga disposta l'effettuazione della visita di controllo.

8.2. Per gli invalidi che hanno trasferito l'iscrizione in una provincia diversa da quella di residenza, la visita di controllo deve essere effettuata dall'autorità sanitaria competente nel territorio in cui è ubicata la sede dell'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è stato effettuato il trasferimento.

9. Considerata la complessità della materia, le presenti istruzioni non possono offrire soluzione a tutte le problematiche che si presenteranno in fase di concreta attuazione e, quindi, sono suscettibili di successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle quali saranno gradite osservazioni e suggerimenti da parte di codesti uffici.

Il Ministro: GIUGNI

TABELLA

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	28	1ª cat.	28
81-90%	24	2ª cat.	24,5
71-80%	20	3ª cat	21
61-70%	16	4ª cat.	17,5
51-60%	11,5	5ª cat.	14
41-50%	7,5	6ª cat.	10,5
33-40%	3,5	7ª cat.	7,5
—	—	8ª cat.	3,5

93A5649

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993.

93A5683

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286, recante: «Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR».

Il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286 recante «Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993.

93A5684

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie».

Il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante «Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993.

93A5685

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante: «Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico nella città di Napoli».

Il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante: «Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico nella città di Napoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993.

93A5686

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria».

Il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993.

93A5687

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 ottobre 1993

Dollaro USA	1592,24
ECU	1867,70
Marco tedesco	990,20
Franco francese	282,15
Lira sterlina	2439,31
Fiorino olandese	880,66
Franco belga	45,567
Peseta spagnola	12,143
Corona danese	244,10
Lira irlandese	2332,47
Dracma greca	6,798
Escudo portoghese	9,564
Dollaro canadese	1195,82
Yen giapponese	15,128
Franco svizzero	1127,25
Scellino austriaco	140,73
Corona norvegese	226,11
Corona svedese	198,84
Marco finlandese	277,25
Dollaro australiano	1043,71

93A5722

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nomina del presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica per la durata di un triennio

Con decreto Presidente della Repubblica 13 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1993, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 167, la prof.ssa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris è stata nominata presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per la durata di un triennio.

93A5633

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Luigi De Paola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Doclasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 24 novembre 1984 in sostituzione del rag. Luigi Bettoni, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il rag. Antonio Aldo Brandi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Cooperativa Alben - Soc. coop. a r.l.», con sede in Serina, frazione Bagnella, località Prat Algua (Bergamo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 21 marzo 1985 in sostituzione del dott. Renzo Valsecchi, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Giuseppe Guelpa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Fortuna», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 24 novembre 1984 in sostituzione del rag. Luigi Bettoni, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il rag. Angelo Redaelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «San Giuseppe», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1983 in sostituzione del dott. Paolo Giulini, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il rag. Zannelli Paolo Alberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Valbreco - Soc. coop. a r.l.» con sede in Zogno (Bergamo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 27 novembre 1985 in sostituzione del dott. Pierluigi Comelli, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Petrera Mario è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «D.F.A.R. - Dettaglianti alimentaristi riuniti - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 15 febbraio 1986 in sostituzione dei signori Lauretti Alberto e Pantaleo Carmine, revocati, e al sig. Lamorgese Giovanni, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Nelso Tilatti, residente a Usmate (Milano), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unificate di consumo vimercatesi a r.l.», con sede in Vimercate (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 marzo 1970 in sostituzione dell'avv. Piergiuseppe Bentivoglio-Ravasio, revocato.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 il prof. De Angelis Romano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia spazio ambiente - Soc. coop. a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° luglio 1991 in sostituzione del dott. Flavio D'Elio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 il dott. Frullini Olinto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.R. Costruzioni - S.c. a r.l.», già «Coop. di lavoro fra combattenti e reduci di Pian del Voglio S.c. a r.l.», con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 novembre 1992 in sostituzione del dott. Massari Gianfranco, che ha rinunciato all'incarico.

93A5652

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara) dell'Università di Torino è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina cardiologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5716

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori

prima lingua straniera con esercitazioni pratiche, inglese (sede Forlì);

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata, tedesco (sede Forlì).

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Facoltà di ingegneria

macchine.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara)

anatomia umana;

chirurgia generale.

Facoltà di magistero

psicologia dell'età evolutiva.

Ai sensi del decreto legge 17 settembre 1993, n. 366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1993, n. 220, gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5717

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza per l'amministrazione della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano.

Con provvedimento 4 ottobre 1993 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. Roberto Pontremoli commissario straordinario per l'amministrazione della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, ed i signori avv. Mario Mazillo (presidente), dott. Angelo Caso e dott. Stefano Crisci (componenti), membri del comitato di sorveglianza della citata impresa.

Il compenso per il commissario straordinario, per i componenti il comitato di sorveglianza e per il suo presidente verrà determinato con successivo provvedimento.

93A5653

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 29, seconda colonna, all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, dove è scritto: «... *carne* ...», si legga: «... *corna* ...»;

alla pag. 30, prima colonna, all'art. 5, comma 8, lettera *a)*, dove è scritto: «... *essere* attrezzati ...», si legga: «... *siano* attrezzati ...», mentre alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma dove è scritto: «... *disporre* ...» si deve leggere: «... *dispongano* ...»; alla stessa pagina, prima colonna, all'art. 5, comma 8, lettera *b)*, viene aggiunta una virgola dopo la parola «... utilizzabili ...»;

alla pag. 32, seconda colonna, all'art. 19, comma 1, alla quarta riga dove è scritto: «... commi 1 e 3 dell'articolo *7* ...», si legga: «... commi 1 e 3 dell'articolo *17* ...».

93A5696

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 28, prima colonna, all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, la parola: «... *aninali* ...», va sostituita con: «... *animali* ...»; sempre alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 2, comma 1, numero 4), dove è scritto: «... *riconosciunto* ...», si legga: «... *riconosciuto* ...» e dove è scritto «... *coformemente* ...» si legga: «... *conformemente* ...»;

alla pag. 29, prima colonna, all'art. 3, comma 2, la parola: «... *riconosciunto* ...» va sostituita con «... *riconosciuto* ...»; sempre alla stessa pagina e alla medesima colonna, all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* dove è scritto: «... *periodo* ...», si legga: «... *pericolo* ...»;

alla pag. 29, seconda colonna, all'art. 4, comma 4, dopo la parola «... Ministro ...» va eliminata la virgola e all'art. 5, comma 2, dove è scritto: «... materiali a *nasso* rischio ...», ... si legga: «... materiali a *basso* rischio ...»;

alla pag. 30, prima colonna, all'art. 5, comma 8, lettera *a)*, la parola «... *adeguanto* ...» va sostituita con «... *adeguato* ...», mentre allo stesso articolo, comma 8, lettera *c)*, dove è scritto: «... *adeguanti* ...», si legga: «... *adeguati* ...»; alla medesima pagina e colonna, all'art. 6, alla seconda riga dove è scritto: «... con *propro* decreto ...», si legga: «... con *proprio* decreto ...»;

alla pag. 30, seconda colonna, all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «... *microbilogiche* ...», si legga «... *microbiologiche* ...»;

alla pag. 31, seconda colonna, all'art. 11, comma 2, la parola «... *Stasti* ...» va sostituita con «... *Stati* ...».

93A5697

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 8 0 9 3 *

L. 1.300